

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

DELLA « RILEVANZA » DELLA QUESTIONE COSTITUZIONALE QUALE CONDIZIONE DELL'ORDINANZA DI TRASMISSIONE ALLA CORTE

1. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prescrive che « l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza, ecc. ».

La prima delle suddette condizioni (*rilevanza e pertinenza* della questione costituzionale) va posta in relazione con il carattere peculiare del giudizio di legittimità costituzionale, quale è sancito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Come è noto la Corte Costituzionale non può essere direttamente adita dai singoli cittadini, ma solo da altri poteri dello Stato (giurisdizionale, esecutivo dello Stato o delle regioni). I cittadini possono soltanto, sollevando l'eccezione di incostituzionalità della norma da applicare, sollecitare l'autorità giurisdizionale affinché richieda alla Corte la risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Ma, a sua volta, l'autorità giurisdizionale può — su istanza di parte, del P. M. o di ufficio — adire la Corte soltanto quando l'applicazione della norma, di cui sia contestata la costituzionalità, sia indispensabile per la definizione del giudizio; cioè, soltanto quando la decisione della specifica controversia, della quale è investita l'autorità giurisdizionale, sia *paralizzata* dal dubbio che la norma, che tale controversia risolverebbe, sia incompatibile con i precetti della Costituzione.

Dal preciso disposto dell'art. 23 (in relazione con il precetto dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1) deriva che non possono essere portate alla Corte Costituzionale questioni astratte od accademiche e che, di conseguenza, l'autorità giurisdizionale è vincolata dal *rapporto* esistente tra i *termini concreti* (di fatto e di diritto) della controversia per la quale è stata adita e la *norma* della quale si assume l'incostituzionalità. Pertanto, prima di emanare l'ordinanza di cui all'art. 23, l'autorità giurisdizionale dovrà previamente:

risolvere in senso positivo le questioni attinenti alla propria giurisdizione e competenza;

risolvere in senso negativo le questioni pregiudiziali e preliminari, di rito o di merito, che facciano ostacolo all'applicazione della norma della quale sia posto in dubbio la legittimità costituzionale.

Nel novero delle questioni che ciascuna giurisdizione deve — nell'ambito della propria competenza — risolvere previamente, vanno comprese non solo quelle attinenti all'interesse ad agire, alla legittimazione attiva o passiva, alle eccezioni di prescrizione, di decadenza, di remissione, di compensazione, ecc., ma altresì tutte quelle che importano un'indagine preliminare di fatto o di diritto alla soluzione delle quali, in senso positivo o negativo, è condizionata l'applicabilità della norma che si assume incostituzionale. Anche in mancanza di eccezioni pregiudiziali propriamente dette, l'autorità giurisdizionale potrà trovarsi nella necessità di decidere se, per la soluzione della controversia, debba applicarsi una legge o un'altra, ovvero l'una o l'altra disposizione della stessa legge. Se soltanto per una legge o per una singola disposizione, è sollevata o può sollevarsi questione di costituzionalità, l'autorità giurisdizionale, prima di adire la Corte, deve, quanto meno, deliberare in ordine alla legge o alla disposizione da applicare nel caso concreto: e, soltanto se ritiene che, per la corretta soluzione della controversia, deve farsi applicazione proprio della legge o della disposizione per la quale la questione costituzionale è sollevata, può investire la Corte e sospendere il giudizio.

2. In ordine alle considerazioni che precedono e che costituiscono la mera esegesi del chiaro e tassativo disposto contenuto nell'art. 23 della legge n. 87, non sembra possano essere sollevati seri dubbi; a meno di non voler ritenere che le controversie, intervenute avanti una qualsiasi giurisdizione, possano costituire semplice *pretesto* per adire la Corte Costituzionale.

Più delicata si presenta invece la soluzione dei seguenti quesiti:

a) È tenuta l'autorità giurisdizionale a manifestare il proprio convincimento e quindi a motivare, in ordine alla rilevanza e pertinenza — ai fini della controversia che è chiamata a decidere — della questione costituzionale sollevata?

b) Ove il precedente quesito venisse risolto in senso positivo, in quale atto deve essere contenuta la motivazione? nella stessa ordinanza o — eventualmente — in atto separato?

c) Spetta alla Corte Costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione costituzionale della quale è investita, un'azione di controllo circa la rilevanza e pertinenza della questione stessa in relazione alla definizione della controversia, nel corso della quale è stata sollevata?

d) Quali sono i limiti del potere di controllo della Corte?

Sotto gli aspetti pratici presenta peculiare interesse soprattutto la soluzione del terzo dei suddetti quesiti. Invero, se esso viene risolto affermativamente può trovare ingresso, nei giudizi avanti la Corte l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di rilevanza richiesto dall'art. 23.

Ma la soluzione di tale quesito è connessa con quella del primo. Invero la Corte potrà esercitare il suo controllo, solo se l'autorità giurisdizionale è tenuta a manifestare il proprio convincimento mediante una opportuna — per quanto succinta — motivazione. Che, invece, nessun controllo sarebbe possibile, se l'autorità giurisdizionale potesse riservare *in pectore*, senza estrinsecarlo nella ordinanza di trasmissione, o in altro atto separato, il proprio convincimento circa la rilevanza e pertinenza della questione costituzionale ai fini della definizione della controversia.

Per converso — pur presentando il più alto interesse — hanno carattere accessorio il secondo e quarto quesito. Invero l'azione di controllo da parte della Corte potrebbe essere indifferentemente esercitata se la motivazione in ordine alla rilevanza e pertinenza siano contenute nella stessa ordinanza o in atto separato (sentenza parziale). I limiti del potere di controllo da parte della Corte possono comportare l'esclusione di sindacato circa l'effettiva necessità della risoluzione della questione costituzionale ai fini della definizione della controversia; ma non escludere la dichiarazione di inammissibilità, ove sia provato che l'Autorità giurisdizionale non si sia neppure posto il problema.

3. In relazione a quanto premesso occorre quindi, in primo luogo, indagare se l'autorità giurisdizionale è tenuta a motivare il proprio convincimento in ordine alla rilevanza e pertinenza della questione costituzionale.

Il secondo comma dell'art. 23 prevede espressamente che l'ordinanza di trasmissione deve « riferire i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione » di legittimità costituzionale; ma non prescrive tassativamente che l'istanza deve essere motivata, per quanto attiene alla rilevanza e pertinenza della questione stessa. Invece l'art. 24 statuisce: « L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta *irrilevanza* o infondatezza deve essere adeguatamente motivata ».

Peraltro, la differente formulazione di due articoli non sembra possa indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere l'obbligo di motivare l'ordinanza di trasmissione.

Lo stesso riferimento ad un provvedimento ben noto nell'ordinamento processuale, l'*ordinanza*, implica l'applicabilità di quelle regole e di quelle forme generalmente previste in ordine a tal provvedi-

mento. Ora, ai sensi dell'art. 134 c.p.c. l'ordinanza è « succintamente motivata »: e ciò, nonostante che le ordinanze siano, di regola, revocabili (art. 177 e 279). L'esigenza della motivazione deriva dal concetto che l'ordinanza, pur senza avere finalità decisorie, costituisce pur sempre un giudizio, che non può essere che il risultato di un ragionamento logico. L'obbligo della motivazione costituisce, quindi, controllo per il giudice e garanzia per le parti (1).

A più forte ragione la motivazione, sia pur succinta, è indispensabile, se, per disposto di legge, la possibilità di adozione dell'ordinanza è subordinata al concorso di condizioni essenziali. Ora — se non vi è dubbio che contravverrebbe al tassativo disposto dell'art. 23 l'ordinanza che omettesse quanto meno di enunciare, sia pure mediante semplice trascrizione della formula del testo, il convincimento dell'autorità giurisdizionale che la questione costituzionale non è manifestamente infondata — non è possibile dimostrare il concorso dell'altra fondamentale condizione (rilevanza della questione costituzionale) senza una, sia pur succinta, enunciazione dei motivi, in virtù dei quali l'autorità giurisdizionale ritiene di non poter decidere la controversia, se prima non sia stata risolta la questione costituzionale. Il fatto stesso che l'ordinanza, per sua natura, non può pregiudicare la decisione nel merito, permetterebbe a qualsiasi giudice di sollevare, anche di ufficio, una questione costituzionale, inutile ai fini della controversia, di ottenere eventualmente (per scopi diversi da quelli per i quali può essere adita la Corte Costituzionale) la dichiarazione di incostituzionalità della norma e di dichiarare successivamente, dopo la pronuncia della Corte, non applicabile alla controversia la norma in ordine alla quale la Corte stessa è stata chiamata a pronunciarsi.

L'obbligo di una sia pur succinta motivazione costringe, invece, il giudice (sia pure senza pregiudicarne la definitiva pronuncia) ad affrontare il problema della rilevanza della questione sollevata, a scartare le eccezioni che potrebbero opporsi all'applicazione della norma tacciata di incostituzionalità, ed a render conto del processo logico, in base al quale è pervenuto all'emanazione, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge, dell'ordinanza di trasmissione alla Corte.

Sotto un certo senso potrebbe, invece, sembrare superflua la motivazione dell'ordinanza che respinga l'eccezione di incostituzionalità per manifesta irrilevanza. Perché, se la controversia deve essere decisa senza che vada fatta applicazione della norma tacciata di incostituzionalità, il convincimento dell'organo decidente, e quindi la motivazione, risulterà dal separato atto (sentenza definitiva o parziale), che, decidendo la controversia o un punto preliminare di essa, dichiarerà non applicabile, ai fini della decisione, quella norma; dal che deriverà, esplicitamente o implicitamente, l'irrilevanza dell'eccezione di incostituzionalità. Se quindi il legislatore ha voluto che anche l'ordinanza, che

(1) In tal senso ANDRIOLI, *Commento al c. p. c.*, 1956, I, pag. 377.

respinga l'eccezione, sia opportunamente motivata, ciò potrebbe dimostrare che la motivazione è stata testualmente richiesta in una ipotesi nella quale la sua necessità poteva ritenersi dubbia: non lo è stata, invece, nella ipotesi in cui l'esigenza della motivazione è in *re ipsa*. Comunque — se per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione è stata testualmente richiesta la motivazione in ordine alla « manifesta irrilevanza » — in base alla stessa *ratio* deve ritenersi inderogabile l'esigenza della motivazione in ordine alla « rilevanza ».

In definitiva la motivazione della « manifesta infondatezza » può ritenersi necessaria, onde permettere ai giudici di grado superiore di controllare la decisione su tale punto ed, eventualmente, di modificarla: un'approfondita motivazione della « non manifesta infondatezza » è invece superflua e basta la semplice affermazione al riguardo, per il semplice motivo che compete a statuire sulla fondatezza o meno della questione costituzionale sollevata è la Corte Costituzionale. Il ragionamento va invece pienamente rovesciato per quanto concerne la « rilevanza ».

4. D'altronde l'esigenza della motivazione, per quanto concerne l'enunciazione del convincimento del giudice circa il concorso delle condizioni, alle quali è subordinata l'emanazione dell'ordinanza di trasmissione, sembra indispensabile onde permettere l'accertamento della sussistenza dei requisiti essenziali dell'ordinanza stessa. Sotto questo profilo la soluzione del primo e del terzo dei quesiti sopra prospettati, si presenta difficilmente separabile.

In primo luogo — affinché il disposto contenuto nell'art. 23 non resti lettera morta — sembra indispensabile che *risulti* che l'autorità giurisdizionale sia convinta del concorso di due requisiti essenziali (rilevanza e non manifesta infondatezza), alla sussistenza dei quali è subordinata la potestà di emanare ordinanza di trasmissione alla Corte; e ciò indipendentemente dal problema della possibilità di azione di controllo da parte della Corte stessa e dei limiti di tale controllo.

Come si è detto la sussistenza del secondo requisito — che si estrinseca nella mera manifestazione di un dubbio circa la costituzionalità della norma da applicare — può risultare dalla semplice enunciazione della formula contenuta nella legge. Peraltro, perchè sia possibile la manifestazione di un convincimento circa la sussistenza di un *fumus boni iuris*, è indispensabile che la questione costituzionale sia esattamente delineata, mediante l'individuazione e della norma tacciata di incostituzionalità e della norma costituzionale che si assume violata. In difetto di questo *minimum*, non sarebbe neppure possibile la manifestazione di un *dubbio* circa la costituzionalità di una norma, se tale norma non è individuata o se non è individuato il precetto costituzionale che con essa contrasterebbe.

Per converso, la semplice affermazione della rilevanza della questione costituzionale sollevata, non accompagnata da un minimo di dimostrazione implicita o esplicita, sarebbe insufficiente; perchè il convincimento al riguardo non può estrinsecarsi nella mera manifestazione di un *dubbio* (che è giu-

stificato, per quanto concerne il secondo requisito, dal fatto che soltanto la Corte Costituzionale è competente a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale). Ma deve consistere in una *attestazione positiva*, che rientra nella competenza dell'autorità giurisdizionale, avanti la quale è sollevata la questione costituzionale. Ora il convincimento del giudice non può mai risultare da una affermazione apodittica: deve, invece, essere il risultato di un ragionamento, quanto si voglia succinto, anche se revocabile, anche se non idoneo a pregiudicare la pronuncia definitiva. Perchè sia ottemperata alla prima delle condizioni poste dall'art. 23, sembra, quindi, indispensabile che risulti dal testo dell'ordinanza (o *aliunde*) che l'autorità giurisdizionale si sia data carico di constatare la *rilevanza* della questione costituzionale sollevata ed abbia potuto scartare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'applicazione della norma tacciata di incostituzionalità.

L'apprezzamento al riguardo può essere soltanto *provvisorio*, sia in ragione della natura stessa dell'ordinanza, che non ha carattere decisivo e non pregiudica la pronuncia definitiva, sia perchè, a quanto si desume dal tenore dell'art. 24, è sufficiente che la questione non sia *manifestamente irrilevante*. Spetterà quindi all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giurisdizionale decidere, in relazione ai peculiari aspetti della controversia, il criterio di economia dei giudizi, ecc., se, ad esempio, sia opportuno procedere previamente ad istruttoria oppure decidere prima la questione attinente alla costituzionalità della norma che sarebbe da applicare. In particolare il magistrato penale non procederà all'istruttoria, in attesa della risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa alla norma da applicare, perchè la cessazione di efficacia di essa, qualora venisse dichiarata incostituzionale, renderebbe insussistente il reato e quindi superflua ogni indagine di fatto.

5. I requisiti essenziali della ordinanza di trasmissione alla Corte Costituzionale, che limitano le ipotesi nelle quali possono essere legittimamente instaurati dei giudizi costituzionali ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 1948, n. 1, condizionano la regolarità dell'ordinanza stessa, la quale — come può essere pacificamente ritenuto — è *l'atto introduttivo* del procedimento nei giudizi suddetti. Ne consegue:

a) che non può negarsi alla Corte Costituzionale una potestà di controllo — vedremo entro quali limiti — per quanto concerne la *regolarità* dell'atto che instaura il giudizio:

b) che la necessità di tale controllo — che è indispensabile altresì ai fini dell'accertamento della causa giuridica valida del procedimento costituzionale (la Corte può, invero, essere investita del giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 1 sopra rammentato, solo se concorrano le condizioni poste dall'art. 23) — costituisce ulteriore argomento per dimostrare la necessità di motivazione, in ordine alla rilevanza della questione costituzionale; chè, in difetto di motivazione, l'azione di controllo sarebbe impossibile.

Ciò vale a dimostrare, da un lato, l'inseparabilità della soluzione di due fondamentali quesiti che abbiamo proposti (il primo ed il terzo). L'inderogabile necessità di un controllo tendente ad accertare la regolarità della costituzione del rapporto processuale rende, d'altro lato, superfluo ogni ulteriore dimostrazione, ricavata dall'argomento che solo la Corte Costituzionale può assicurare il rispetto del precetto contenuto nell'art. 23.

In altri termini la Corte Costituzionale deve — come ogni giurisdizione — previamente controllare la regolarità dell'atto introduttivo non solo sotto il profilo della:

legittimazione (solo un' « autorità giurisdizionale » può, ai sensi del ripetuto art. 1, richiedere il giudizio circa la legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge);

qualificazione dell'atto che si assume incostituzionale (deve trattarsi di legge o atto avente forza di legge) (1);

della esistenza di una questione costituzionale, nel senso che sia individuato il precetto costituzionale che si assume violato;

ma altresì sotto il profilo della *ammissibilità* dell'azione, che si concreta solo nel concorso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 23 e segnatamente di quello della *rilevanza*.

Ai suesposti concetti è da ritenersi abbia aderito la Corte Costituzionale, la quale, con ordinanza del 13-22 marzo 1957, n. 48-57, dopo aver rammentato il primo dei requisiti richiesti dall'art. 23 ed aver ritenuto non esauriente la dimostrazione della rilevanza — ai fini della definizione della controversia — della questione costituzionale sollevata, ha affermato che spetti alla Corte Costituzionale di esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente compiuto (2).

(1) Cfr. *Corte Cost.* sent. 23-26 gennaio 1957, n. 30-57.

(2) Riteniamo opportuno trascrivere integralmente la motivazione della suddetta ordinanza:

« La difesa della attrice Bergomi ha insistito, anche nel corso della discussione orale, nella tesi che la eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato non potrebbe essere accolta, perchè compete esclusivamente al giudice di merito, al quale in ogni caso deve essere rimessa la causa, valutare se la disposizione dell'art. 278 del Codice civile rendesse inammissibili le indagini sulla paternità nella specie, data la circostanza pacifica della esistenza di figli legittimi.

« Di questa competenza del giudice di merito non è possibile dubitare; il dubbio verte invece sul punto, se il giudice stesso potesse riservare il giudizio sulla questione ad un momento successivo alla definizione della controversia di legittimità costituzionale, ovvero dovesse risolverla prima, e cioè al momento della proposizione di tale controversia, posto che l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'autorità giurisdizionale provvede alla sospensione del giudizio in corso ed alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Il Tribunale di Voghera ha pronunciato una elaborata ordinanza nella quale sono ampiamente riferiti i

Sia pur con motivazione succinta la Corte Costituzionale ha quindi risolto in senso affermativo il primo ed il terzo dei quesiti dianzi proposti (3). Manifestiamo la nostra incondizionata adesione a tale insegnamento, sia a motivo degli argomenti dianzi svolti, sia in ragione di quanto sarà detto fra breve, al fine di confutare le eventuali obiezioni che potrebbero essere sollevate in relazione alla censurata pronunzia.

termini della questione di legittimità costituzionale, anche con il sussidio di citazioni dottrinali; ma non si è proposto il quesito preliminare di cui si è detto sopra ed ha fatto una semplice menzione dell'art. 278 Cod. civ., del quale ha evidentemente tenuto presente il contenuto del solo primo comma, e non quello del secondo, di particolare importanza nella specie in riferimento al terzo comma dell'art. 252, che nell'ordinanza non è neppure menzionato.

Di conseguenza, si deve riconoscere che l'esame della rilevanza della soluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio principale e la dimostrazione che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione non sono esaurienti.

È noto, ma non è forse superfluo ricordarlo, che, nel sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive, il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte Costituzionale può essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale, la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. E, se l'accertamento del presupposto è demandato alla competenza del giudice della controversia principale, la Corte Costituzionale non può non esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente compiuto. *Per questi motivi la Corte Costituzionale* ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Voghera ».

Giova sottolineare che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura rifletteva davvero un caso limite. La questione costituzionale concerneva la pretesa incostituzionalità dell'art. 252 c.c. per asserito straripamento di delega, in quanto era stato, in sede di coordinamento modificato il resto del corrispondente art. 250 del I lib. c.c. pubblicato nel 1938.

La questione era stata sollevata nel corso di un giudizio per il riconoscimento di paternità da parte di una figlia adulterina, giudizio esperito dopo la morte non già dell'altro coniuge, ma del genitore adultero. A parte l'evidente difetto di questione di legittimità costituzionale, in quanto sia il I lib. c.c. del 1938 che il codice coordinato del 1942 emanavano dalla stessa fonte di produzione (potere esecutivo, nell'esercizio della stessa potestà delegata che si esaurì solo nel 1942) ed a parte la sostanziale identità di portata degli artt. 260 e 252, nè il Tribunale di Voghera nè il P. M. si erano accorti che, *in ogni caso*, l'azione di riconoscimento, ai sensi dell'art. 278, 2° comma, sarebbe stata inammissibile, in quanto dal matrimonio del genitore adulterino era nata una figlia legittima.

(3) In senso conforme, cfr. altresì ord. 14-25 maggio 1957, n. 69,

6. In primo luogo potrebbe obiettarsi che la Corte Costituzionale può conoscere solo della questione di legittimità costituzionale: non può quindi esercitare verun sindacato, nè in fatto nè in diritto, e in ordine alle questioni, dibattute nei giudizi, nel corso dei quali è stata sollevata la questione costituzionale, e in ordine alle statuizioni delle giurisdizioni che hanno pronunziata l'ordinanza di trasmissione. La netta separazione di competenze implicherebbe l'assoluta discrezionalità delle giurisdizioni suddette, anche per quanto concerne l'apprezzamento circa la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 23.

Al riguardo può replicarsi che la separazione delle competenze comporta, certo, un limite all'azione di controllo da parte della Corte (e cercheremo in prosieguo di definire tale limite); ma non può comportare altresì l'impossibilità per la Corte di accertare se il rapporto processuale si sia instaurato in conformità con le prescrizioni della legge.

L'art. 23 — in applicazione del precetto fondamentale dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 — contiene una regola fondamentale di procedura che tende a limitare l'ammissibilità della impugnativa di legittimità costituzionale. Al rispetto di tali regole sono tenute non solo le autorità giurisdizionali abilitate a pronunziare l'ordinanza di trasmissione, ma la Corte stessa. Come è stato esattamente ritenuto nell'ordinanza n. 48 del 1957 la sussistenza del requisito della rilevanza costituisce la causa giuridica valida non solo del giudizio principale (che può essere sospeso, soltanto se la risoluzione della questione costituzionale è indispensabile ai fini della definizione della controversia), ma altresì del giudice costituzionale. Mentre, per quanto concerne il giudizio principale, è sempre possibile un rimedio, non immediato, perchè è esclusa la possibilità di impugnativa dell'ordinanza, ma successivo (revoca dell'ordinanza stessa, impugnativa della decisione definitiva), l'indagine sulla sussistenza della causa giuridica valida del giudizio costituzionale non può appartenere che alla Corte stessa.

D'altronde il requisito della rilevanza può utilemente paragonarsi a quello dell'interesse ad agire. Infatti può sorgere un *interesse* alla risoluzione della questione costituzionale solo se ciò è necessario ai fini della definizione della controversia. Il difetto di rilevanza si concreta quindi in un *difetto di interesse* ad ottenere la pronuncia della Corte Costituzionale. L'interesse costituisce presupposto inderogabile per l'esperimento dell'azione ed è per questo che il giudice adito deve controllare la sussistenza di un interesse valido che renda ammissibile l'azione. Allo stesso titolo non può essere negato alla Corte Costituzionale il potere di accertare l'interesse — da parte dell'autorità giurisdizionale proponente — ad ottenere una pronuncia sulla questione costituzionale sollevata. E ciò perchè — ripetesi — la Corte Costituzionale, come qualsiasi giurisdizione è chiamata ad emanare non pronuncie astratte od accademiche, sibbene a risolvere, o contribuire alla soluzione di *concrete controversie*.

Pertanto, pur senza poter sindacare l'esattezza delle statuizioni — nè in punto di fatto nè in punto

di diritto — per quanto concerne la risoluzione delle questioni pregiudiziali e preliminari e l'eliminazione di ogni altro eventuale ostacolo che si frapponga all'applicazione della norma tacciata di incostituzionalità, la Corte non può esimersi dal controllare se il giudice ha tenuto il debito conto delle obiezioni, mosse dalle parti o che potrebbero essere mosse, a riprova della manifesta irrilevanza della questione costituzionale sollevata e se abbia congruamente motivato al riguardo. In difetto deve: o pronunziare l'inammissibilità dell'impugnativa (il caso limite si produrrebbe ove risultasse esplicitamente od implicitamente la convinzione della non rilevanza della questione costituzionale, ai fini della definizione della controversia); o rimettere gli atti alla giurisdizione proponente per un più approfondito esame.

7. In secondo luogo potrebbe rilevarsi un contrasto tra la citata ordinanza n. 48/57 e la sentenza n. 30/57. In tale ultima pronuncia la Corte rigettava le eccezioni di inammissibilità per irrilevanza, in ragione sia dell'incompetenza del Pretore che aveva pronunziata la ordinanza di trasmissione, sia della cessazione della materia del contendere. Ma, a parte che, in ogni caso, si tratterebbe di evoluzione della giurisprudenza, sta in fatto che il testo delle due pronuncie non appare contrastante in quanto:

per ciò che concerne l'eccezione di incompetenza la Corte ha ritenuto che la decisione al riguardo comportava un'indagine di merito che esulava dai suoi poteri;

per ciò che concerne la cessata materia del contendere la Corte ha ritenuto che trattavasi di giudizio di merito, sufficientemente motivato.

8. Il rapporto fra le due citate pronuncie può invece fornire utile elemento per la risoluzione dell'ulteriore quesito: quali siano i limiti dell'azione di controllo della Corte Costituzionale.

Al riguardo può partirsi dai seguenti postulati:

a) vi è una netta separazione tra la competenza della Corte Costituzionale e quella delle altre giurisdizioni. La Corte Costituzionale non è una *super-corte* di Cassazione, ma soltanto il giudice della legittimità costituzionale della legge e degli atti aventi forza di legge (oltre che dei conflitti di attribuzioni fra Stato e regioni e dei procedimenti di responsabilità contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri);

b) la Corte Costituzionale deve, peraltro, poter vagliare la regolarità della costituzione del rapporto processuale e la validità della causa del giudizio costituzionale.

Il limite dell'imprescindibile azione di controllo va quindi ricercato anzitutto nella netta separazione di competenza tra la Corte e le altre giurisdizioni. La Corte deve accertare la regolare formazione e manifestazione del convincimento della giurisdizione proponente circa la necessità di risolvere la questione costituzionale ai fini della definizione della controversia. Ma non può sindacare, nè in fatto nè in diritto, la statuizione della giurisdizione proponente e rilevare ad esempio degli errori di

diritto dai quali possa essere inficiato il convincimento suddetto.

Perchè l'azione di controllo sia possibile è necessario che l'ordinanza sia motivata al riguardo; e che la motivazione, per quanto sintetica, sia *sufficiente e pertinente*.

Da ciò consegue:

a) non può sostituire la motivazione l'apodittica affermazione della necessità di risoluzione della questione costituzionale, ove risultino alla Corte — dall'esame degli atti o dalla conoscenza del diritto — che questioni preliminari, attinenti alla rilevanza, dovevano essere previamente affrontate e deliberate; perchè, in tal caso, la motivazione sarebbe addirittura *inesistente*;

b) deve risultare che sia stato tenuto conto delle eccezioni, sollevate o che dovevano sollevarsi di ufficio, contro l'applicabilità della norma tacciata di incostituzionalità; e debbono essere espressi i motivi, in base ai quali tali eccezioni sono state disattese; altrimenti la motivazione sarebbe *insufficiente*;

c) deve sussistere un nesso logico tra l'oggetto della controversia e la norma tacciata di incostituzionalità: ove la norma fosse manifestamente inapplicabile alla fattispecie controversa, una contraria motivazione, palesemente aberrante, dovrebbe essere ritenuta *non pertinente*;

d) non potrebbe infine paralizzare l'azione di controllo della Corte una motivazione evidentemente contraddittoria o, in genere, ogni motivazione che contrasti con l'affermazione della necessità di risolvere la questione costituzionale ai fini della definizione della controversia.

D'altra parte, come si desume dal tenore dell'art. 24 della legge n. 87 del 1953, la questione deve essere *non manifestamente irrilevante*. La Corte quindi non potrà sindacare il convincimento del giudice che, a un determinato stadio del procedimento, ritenga opportuno — pur senza pregiudicare la questione dell'applicabilità o meno della norma tacciata di incostituzionalità — ottenere la soluzione del dubbio circa la legittimità costituzionale di essa.

8. A questo punto è possibile tentare di risolvere il secondo dei quesiti che abbiamo prospettato e che è forse quello di più difficile soluzione.

Come abbiamo ripetutamente segnalato, nulla vieta che il convincimento del giudice circa la rilevanza della questione costituzionale risulti non già dall'ordinanza di trasmissione alla Corte, ma da un atto separato, al quale l'ordinanza stessa faccia semplice riferimento. Va peraltro segnalato che siffatta pratica soluzione — che eliminerebbe gli inconvenienti di cui ora si farà cenno — può essere adottata, nei procedimenti civili; mentre invece l'art. 23 contiene una regola generale che vincola ogni giurisdizione.

I maggiori inconvenienti propri del sistema adottato dalla legge n. 87 del 1953 sono i seguenti:

a) L'ordinanza, come è noto, non ha, e non può avere finalità, decisorie. D'altra parte il giudizio sulla rilevanza della questione costituzionale implica una decisione su tutte le questioni pregiu-

diziali, o di merito che concernono l'applicabilità della norma tacciata di incostituzionalità. La decisione di tali questioni in un senso o nell'altro condiziona, da un lato, l'emanazione dell'ordinanza di trasmissione, ma costituisce, dall'altro, elemento determinante per la decisione definitiva. È ben vero che la legge n. 87 (art. 24) richiede solo il convincimento della *non manifesta irrilevanza*: ma il raffronto con la tassativa condizione posta dall'art. 23 (« qualora il giudizio *non possa* essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale ... ») sembra indicare che la latitudine discrezionale e l'apprezzamento di opportunità riflettano piuttosto *l'ordine delle indagini*, segnatamente in relazione alle necessità di istruttoria. Pertanto, ove tutti gli elementi necessari per la decisione della controversia siano in possesso del giudice, neppure la difficoltà di risoluzione delle questioni di ordine preliminare potrebbe autorizzare la manifestazione di una rilevanza *puramente ipotetica*, che contrasterebbe con il sistema del procedimento costituzionale e con il tassativo disposto dell'art. 23.

In tale situazione, quindi, nelle fattispecie di ardua soluzione, sarà spesso non agevole condensare, nell'ordinanza di trasmissione, una motivazione adeguata e sufficiente circa la rilevanza della questione costituzionale. Ma questo sarebbe ancora inconveniente di minor rilievo. L'inconveniente più grave è che — in ragione della revocabilità e non impugnabilità dell'ordinanza — non potranno essere impediti (salvo le ipotesi, di per sé limitate, suscettibili di sindacato da parte della Corte) le motivazioni sommarie ed affrettate; e soprattutto non potrà essere impedito che la questione ritenuta *rilevante* al momento dell'emanazione dell'ordinanza venga poi dallo stesso giudice — dopo la pronuncia della Corte — dichiarata *irrilevante*. E se la pronuncia della Corte è stata di accoglimento, vengono con ciò stesso frustrate le finalità perseguite dall'art. 23 e da tutto il sistema del procedimento di legittimità costituzionale.

Gli inconvenienti suddetti non possono peraltro essere invocati come argomento per sostenere l'inutilità della motivazione in ordine alla rilevanza dell'azione di controllo da parte della Corte. Invero il fatto che il giudice sia obbligato a render conto del proprio convincimento ed a motivare conseguentemente, la possibilità di un controllo, sia pure essenzialmente formale, da parte della Corte riducono notevolmente la portata degli inconvenienti sopra segnalati. D'altronde, per tutte le ragioni dianzi svolte, non sarebbe possibile rinunciare a quel minimo di garanzie, anche se non del tutto sufficienti, consentite dal sistema instaurato dalla legge n. 87 del 1953;

b) Ugualmente arduo sarà il compito della Corte Costituzionale, per quanto concerne la sua azione di controllo. Se in linea teorica è possibile fissare i limiti di tale controllo, assai più difficile sarà determinare l'esatta linea di demarcazione nelle concrete fattispecie. A parte che le affermazioni di diritto manifestamente aberranti, per quanto sottratte al sindacato della Corte, non potranno lasciare indifferenti gli eminenti giuristi di cui essa

è composta, sta in fatto che delicatissimi problemi potrà presentare ad esempio la questione della *non manifesta irrilevanza*, che, nel presente studio, abbiamo appena sfiorata.

9. Come si è già accennato, i suddetti inconvenienti potrebbero essere eliminati se le questioni concernenti la rilevanza della questione costituzionale potessero essere risolti non nell'ordinanza stessa, ma con atto separato. Ciò sarà sempre possibile nei procedimenti civili, per quanto attiene non solo le questioni di giurisdizione e competenza, ma altresì per le questioni *pregiudiziali* o preliminari di merito. Avvalendosi del disposto dell'articolo 279, secondo comma, n. 4, c.p.c., le suddette questioni sarebbero quindi irrevocabilmente decise con sentenza parziale. La decisione definitiva nel merito — che implicherebbe, in conseguenza della reiezione delle eccezioni pregiudiziali o preliminari, l'applicazione della norma tacciata di incostituzionalità — verrebbe invece sospesa: a ciò sarebbe provveduto con separata ordinanza, nella quale il riferimento alla sentenza parziale sarebbe largamente sufficiente ai fini della motivazione della rilevanza.

Da tale soluzione deriverebbe il seguente fondamentale vantaggio: il giudice prima di adire la Corte Costituzionale sarebbe obbligato ad approfondire l'indagine su tutte le questioni di ordine preliminare. L'accoglimento di esse escluderebbe l'applicabilità della norma tacciata di incostituzionalità ed escluderebbe quindi il ricorso alla Corte Costituzionale.

D'altra parte, giova avvertire che il c.p.c. menziona all'art. 187 le « questioni di merito aventi carattere preliminare »: e fra esse la dottrina cita le pronunzie sull'*an debeatur* (1) o quelle sulle eccezioni di prescrizione, remissione o compensazione; opportunamente l'Andrioli (2) osserva che « il concetto di questione preliminare di merito adottato dall'art. 187, che non va confuso con la nozione di questione pregiudiziale, cui fa capo l'art. 34, è più ampio ... e diviene concreto in tutti i casi in cui una questione di merito sia tale da rendere superfluo l'esperimento del mezzo istruttorio richiesto e da risolvere il giudizio ».

L'art. 279, a sua volta ha ripreso la nozione di questioni pregiudiziali di merito, prevedendo che esse possono essere decise, sia con sentenza definitiva sia con sentenza parziale.

Non sembra che la decisione delle questioni preliminari di merito vada limitata alle sole esigenze dell'istruttoria. Il punto decisivo è che la questione, se preliminarmente risolta, possa definire il giudizio.

Deve, ben s'intende, trattarsi di « questione », che risolta nell'uno o nell'altro senso, possa permettere la decisione definitiva della controversia ovvero esigere una ulteriore e separata indagine: quindi non può configurarsi, in genere, come « questione preliminare » la scelta dell'una o dell'altra disposizione, che permetta, nel quadro della stessa indagine, di risolvere una stessa questione. Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, anche il problema della scelta tra una norma, della quale non è messa in dubbio la legittimità costituzionale, ed altra, tacciata invece di incostituzionalità, determina il sorgere di una « questione » che deve essere decisa prima della questione costituzionale.

Sembra quindi, in definitiva, che, in ordine a tutte le questioni concernenti la rilevanza della questione costituzionale sia possibile da parte del magistrato civile una pronunzia mediante sentenza parziale.

10. In relazione a tale soluzione potrebbero sollevarsi due obiezioni:

l'una concernente la materiale impossibilità dell'appello immediato della sentenza parziale;

l'altra, in senso opposto, che l'appello immediato possa far considerare come non definitiva la pronuncia sulla rilevanza e paralizzare quindi la decisione della Corte Costituzionale, in attesa dell'esito dell'impugnativa.

In relazione alla prima obiezione potrebbe sostenersi che la trasmissione degli atti alla Corte ai sensi dell'art. 23 renderebbe impossibile la trasmissione degli stessi al giudice di appello ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Ma, a parte il rilievo che l'art. 340 consente in ogni caso la riserva di appello, dal tenore dell'art. 23 si rileva chiara l'intenzione del legislatore che l'ordinanza di trasmissione alla Corte determini la sospensione dell'intero giudizio.

Tale ultimo argomento può essere invocato per respingere la seconda obiezione. In attesa della pronuncia della Corte sarà quindi impossibile, e per motivi logici e per motivi pratici, se non la proposizione, quanto meno la decisione delle impugnative avverso la pronunzia parziale. Comunque qualsiasi giurisdizione — di qualsiasi grado — può adire la Corte Costituzionale. Se risulta che essa ha rispettato le condizioni poste dall'art. 23 (e, segnatamente, se essa si è previamente pronunciata, nell'ambito della propria competenza, circa l'applicabilità, per la soluzione della controversia, della norma tacciata di incostituzionalità), il rapporto processuale è validamente costituito avanti la Corte e questa *deve* pronunciarsi. Sicchè l'eventuale impugnativa della sentenza parziale, che abbia deciso dell'applicabilità della norma tacciata di incostituzionalità, non potrebbe mai paralizzare il procedimento avanti la Corte.

(1) REDENTI, *Diritto processuale civile*, 1953, II, pag. 195.

(2) *Commento cit.*, II, p. 92.

NICOLA CATALANO
AVVOCATO DELLO STATO

NOTE DI DOTTRINA

G. SCIARELLI E V. DE BELLIS: **Codice delle leggi postali, telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e radiotelevisive.** (A. Giuffrè, 1957).

Nella preziosa collezione legislativa diretta da G. Zanobini, è uscito ora questo Codice, nel quale per la prima volta sono riunite sistematicamente e organicamente tutte le norme che comunque disciplinano i servizi postali e delle telecomunicazioni.

Le difficoltà incontrate dagli autori debbono essere state certamente notevoli se si tien conto che tali norme sono sparse in una congerie di testi legislativi i quali, a volte, hanno per oggetto principale rapporti giuridici che con le poste e le telecomunicazioni non hanno molto a che fare. Può tuttavia affermarsi che queste difficoltà sono state brillantemente superate e che il reperimento e la sistemazione delle fonti normative sono stati compiuti nel modo più chiaro. Le note a piè di pagina, pur opportunamente contenute, giovano all'aggiornamento dei testi riprodotti, in relazione alle modifiche delle leggi più recenti.

Gli indici, simili a quelli degli altri volumi della preziosa collezione, completano il pregio dell'opera la quale costituisce uno strumento di lavoro assolutamente insostituibile.

M. SCORDA E E. GRANARELLI: **Le pensioni militari nella vigente legislazione.** (Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1957).

Il libro, frutto dell'opera veramente meritoria di due giovani funzionari, ha un valore maggiore di quello che il titolo sembra promettere. Infatti, le questioni trattate non hanno portata limitata al campo delle pensioni militari (che sono cosa ben diversa dalle pensioni di guerra), ma concernono tutta la materia delle pensioni in genere, sì che gli argomenti esposti, i risultati di accurate ricerche legislative e giurisprudenziali, le indicazioni esaurienti di prassi amministrative, possono ben essere utilizzate da chiunque debba occuparsi di problemi che comunque riflettano il diritto alla pensione dei dipendenti dello Stato, le sue modificazioni, e il contenzioso relativo.

Benchè la materia pensionistica non sia tra quelle delle quali maggiormente si occupi l'Avvocatura dello Stato, tuttavia il volume recensito, soprattutto per essere la prima trattazione sistematica dell'argomento, merita di essere particolarmente segnalato e costituisce una pubblicazione molto utile.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Rappresen-
tanza.** (C. Cass., S. U. Sent. n. 390/57 - Pres. Eula;
Est. Flore; P. M. Pomodoro (conf.) - Siracusano c. Fi-
nanze).

A norma delle vigenti disposizioni la rappresentanza legale in giudizio della Pubblica amministrazione in materia di controversie per l'applicazione dell'imposta di registro, spetta all'Intendente di Finanza pro tempore (tabella annessa al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361, richiamato dall'art. 52 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611).

È pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione notificato al Procuratore del Registro anziché all'Intendente di Finanza, a nulla rilevando la circostanza che l'Amministrazione finanziaria, sia stata presente nelle fasi del giudizio di merito in persona del Procuratore del registro, a cui erano stati notificati la citazione e l'atto di appello, senza sollevare eccezione alcuna.

Riportiamo integralmente la motivazione in diritto della sentenza, precisando, in fatto, che il giudizio si è iniziato per opposizione ad ingiunzione per pagamento d'imposta suppletiva di registro, intimata dal Procuratore del Registro di Messina.

Pertanto, con la presente sentenza, le oscillazioni giurisprudenziali in materia di cui abbiamo dato notizia nei precedenti numeri della Rassegna dovrebbero cessare ed è augurabile, nell'interesse di tutti, che giudichi minori si adeguino all'insegnamento della Corte Supremo affinché si consegua quella certezza del diritto che è, almeno in questo campo, molto più preziosa della stessa esattezza delle soluzioni adottate.

«L'Amministrazione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso. A tenore degli artt. 11 e 52 del T. U. delle norme sull'Avvocatura Generale dello Stato approvato con R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, esso andava notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato al titolare dell'ufficio investito della rappresentanza organica, che risultava (art. 52) della tabella annessa al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361, nel caso, l'Intendente di Finanza di Messina, che a norma di questa tabella rappresenta lo Stato nelle controversie in tema di imposta di registro.

Ha replicato all'udienza con argomentazioni copiose il patrono del ricorrente, che, a tenore degli artt. 145 e 147 della legge sull'imposta di registro, l'opposizione e tutti gli atti successivi erano da proporre e sono stati proposti contro il Procuratore del Registro che, in forza di quelle norme, ha la rappresentanza organica dell'Amministrazione finanziaria, per la quale può agire e stare in giudizio. E ha fatto così uno strenuo

tentativo per ottenere un cambiamento di giurisprudenza da parte di questa Corte Suprema.

Ma il tentativo non può essere fruttuoso. Il ricorso è realmente inammissibile perchè notificato a chi, non avendo la capacità processuale, non poteva essere parte in giudizio.

Gli argomenti difensivi desunti dagli artt. 145 e 147 della legge sull'imposta di registro, quantunque riecheggianti un argomento di rincalzo addotto da questa Corte Suprema sulla sentenza n. 2289 del 1955, non hanno pregio. Il ricorrente trascura l'evoluzione legislativa in materia. Gli artt. 145 e 147 della legge sul registro, sul punto nel quale radicavano la rappresentanza organica e quella processuale nel titolare e negli addetti agli uffici del registro, in ciò modificando le norme della tabella allegata al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361 (all. E), modificata nel R. D. 26 settembre 1869, n. 5286, furono abrogati dall'art. 52 del T. U. delle norme sulla Avvocatura dello Stato, il quale espressamente, come bene ha riferito il patrono dell'Amministrazione, riafferma il rigore di quelle norme « fino a quando non sia approvata una nuova tabella in sostituzione di quella testè richiamata. E l'art. 61 aggiunge che le disposizioni contrarie alle norme di quel T. U. sono abrogate: donde è da dedurre che la norma, contrastante con quella dell'art. 52, dell'art. 145, legge sul registro, è abrogata, e che abrogata era altresì quella dell'art. 147. Cio è tanto vero che con il R. D. 13 gennaio 1936, n. 1313, l'art. 147 citato fu armonizzato con le norme concernenti la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, e con espresso richiamo all'art. 11.

Obbietta il ricorrente che questo richiamo è fatto soltanto allo scopo di indicare che gli atti di opposizione vanno notificati presso l'Avvocatura dello Stato e che il nuovo testo rinvia solo all'art. 11 del R. D. n. 1611 del 1933 e non all'art. 52. Ma è agevole replicare che l'art. 11 stabilisce (1° comma) che le notificazioni sono fatte presso l'Avvocatura dello Stato « nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona che ne ha la rappresentanza organica », questa norma va dunque completata con il disposto dell'art. 51, sicchè il richiamo all'art. 11 non può essere inteso parzialmente.

Nè vale in contrario l'obiezione che in primo e secondo grado l'Amministrazione, presente per mezzo del Procuratore del Registro, non sollevò obiezione alcuna; sicchè o era valido il contraddittorio nelle sedi anteriori o esso, se non è valido in questa non è valido neanche in quella sede, e la Corte dovrebbe cassare senza rinvio la sentenza annullando l'intero procedimento.

Perchè la Corte Suprema possa far questo, occorrebbe che il contraddittorio fosse in questa sede vali-

damente istituito con un ricorso ammissibile. L'inammissibilità del ricorso costituisce un ostacolo insormontabile all'esame di qualsiasi vizio della sentenza denunciata o del procedimento ».

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Azione di risarcimento di danni derivati da alluvione - Difetto di funzionamento dell'opera pubblica (paratoie di un sifone di affluente del Tevere) - Competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. (Corte di Cass. S. U. n. 3755/54 - Presidente Galizia - Rel. Duni - Est. Sagna - P. M. De Martini - Ministero Lavori Pubblici - S. A. Costruzioni Pasotti).

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, è competente a conoscere della domanda di risarcimento di danni, tanto se sono prodotti dalla esecuzione dell'opera pubblica quanto se dipendono dal funzionamento della stessa. Tale criterio di discriminazione vale, non soltanto, per le controversie previste dall'art. 140, lett. D) T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativa alle indennità previste dall'art. 46 della legge 29 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere pubbliche idrauliche, ma, altresì, per le controversie previste nella successiva lett. E; la quale attiene alle controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, e quindi riferisce letteralmente il danno all'opera, e non al momento di esecuzione della stessa.

La Corte Suprema, già, con sent. 17 aprile 1944, n. 758 (con richiamo alla giurisprudenza anteriore) aveva ripudiato la distinzione — ai fini della competenza — fra danni riferibili all'esecuzione e danni riferibili al funzionamento dell'opera idraulica.

Con l'annotata pronuncia la S. C. rileva che se la precedente sentenza aveva pronunciato in tema di indennità prevista dall'art. 46 L. espr. la ragione sistematica ricusa di limitare il principio a detta ipotesi, onde esso va esteso anche a quelle controversie ricomprese nella lett. E dell'art. 140 T. U. sulle acque pubbliche.

Tale giurisprudenza è rimasta tuttora ferma.

IMPOSTA DI REGISTRO - Imposte complementari e suppletive - Discriminazione - Art. 7 L. registro.

AGEVOLAZIONI FISCALI - Ricostruzione edilizia - DD.LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 luglio 1946, n. 221 - Grado di danneggiamento dell'immobile - Attestazione del sindaco - Efficacia - Accertamenti diretti da parte dell'Amministrazione - Ammissibilità.

IMPOSTA COMPLEMENTARE - Solve et repete Difetto di giurisdizione A.G.O. - Art. 6 L. 20 marzo 1865, n. 2248, alle. E. (Cass. SS.UU. 14/6 10 ottobre 1956, n. 3491 - Pres. Piacentini; Rel. Cannizzaro; P. M. Pomodoro (diff. Finanze c. Rey).

L'imposta complementare, nel senso tecnico del termine usato dall'art. 7 della legge di registro, postula un errore oggettivo perchè si tratta di tributo accertato successivamente alla liquidazione,

eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari. L'imposta suppletiva, sempre nel senso tecnico predetto, si ha nel caso di errore soggettivo in cui sia incorso l'Ufficio, che fin dal principio era in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento.

L'attestazione del sindaco circa l'entità del danneggiamento di immobile trasferito per la ricostruzione al fine del godimento delle agevolazioni fiscali portate dai DD.LL. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, non ha carattere, nè efficacia maggiore della stessa dichiarazione delle parti quando affermano che intendono provvedere alla ricostruzione dell'immobile: serve cioè ad avviare la denuncia del privato verso lo speciale trattamento della agevolazione fiscale. Ma non può essere equiparata a qualsiasi altro accertamento di carattere ufficiale, non essendo concepibile che il legislatore abbia ritenuto di affidare a tal genere di attestazione la definitività di un giudizio che, nel campo fiscale, è sempre, invece, circondato da ogni cautela, mentre il sistema rimane sempre quello della denuncia controllata.

In caso di accertamento di tassa di registro a termini dei DD.LL. n. 322 e 221 contenenti particolari agevolazioni fiscali, allorchè l'Ufficio finanziario provveda ad accertamento successivo, non viene in discussione una tassa suppletiva, per la quale non vige il principio del *solve et repete*, ma si può far questione soltanto di tassa complementare, per la quale, come per la principale, deve essere rispettato detto principio, altrimenti manca la giurisdizione del giudice ordinario.

Sulla questione condensata nella seconda massima esattamente hanno rilevato le Sezioni Unite che, per la risoluzione della questione stessa, non ha rilevanza stabilire se i provvedimenti legislativi del 1945 e del 1946 abbiano o meno posto sullo stesso piano probatorio la dichiarazione del sindaco, e le attestazioni del Genio Civile e degli Uffici Tecnici Erariali. La questione, invece, va esaminata, data la materia speciale, nei limiti e nello spirito del sistema e delle norme che detta materia regolano.

E nell'ambito del sistema rientra appunto quel potere di accertamento e di autoliquidazione dei propri diritti che istituzionalmente spetta alla Pubblica Amministrazione.

In sostanza l'acquirente di un immobile danneggiato per oltre un terzo da eventi bellici, ha diritto alla registrazione del contratto a tassa fissa. Ma questo diritto compete soltanto se effettivamente sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la applicazione della norma.

Condizione necessaria è che l'immobile sia stato danneggiato per oltre un terzo da eventi bellici: ove questa condizione di fatto non sussista deve escludersi l'applicazione della norma di favore. Il certificato del sindaco costituisce soltanto un onere relativo all'esercizio del diritto; ma l'esistenza di questo dipende dal danneggiamento reale nella misura stabilita e non dal certificato del Sindaco.

T. L. G.

IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni fiscali - Art. 18 L. 2 luglio 1949, n. 408 - Costituzione di ipoteca in base a cambiali aventi causa sottostante in rapporto di mutuo - Non compete agevolazione. (Cass., Sez. I, 25 ottobre 1956, numero 3935/56 - Pres. Oggioni; Est. Civiletti; P. M. Guidi (conf.) - Amministrazione Finanze dello Stato c. Ciattino Carlo).

L'agevolazione tributaria concessa con l'art. 18 della legge n. 408 del 1949 — a termini del quale i contratti di mutuo per la costruzione di case di abitazione sono assoggettati al pagamento della imposta di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto — non si applica all'ipotesi di mutuo contratto in forza di cambiale ipotecaria e cioè al negozio di costituzione di ipoteca in base a cambiali, anche se le stesse abbiano causa sottostante in un rapporto di mutuo.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, recante « disposizioni per l'incremento edilizio » stabilisce alcune agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione, comprendenti anche uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazioni di lusso e la cui costruzione, iniziata entro il 31 dicembre 1953 sia ultimata nel termine di un biennio dall'inizio.

Fra le dette agevolazioni è compresa anche quella racchiusa nell'art. 18, a termine del quale « i contratti di mutuo stipulati per le costruzioni (anzidette) o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto ».

Lasciando da parte tutte quelle altre condizioni alle quali la legge subordina il godimento del beneficio tributario in parola, va invece sottolineato che la formulazione stessa della disposizione in esame, lo spirito che ne anima il contenuto, il carattere eccezionale che normalmente riveste ogni norma che contiene agevolazioni in materia tributaria, ed infine l'interpretazione sistematica additata dal principio fissato nell'art. 8 della legge di registro, chiaramente dimostrano che presupposto essenziale, al quale detto beneficio è prima di ogni altro condizionato è che l'ipoteca afferisca esclusivamente al contratto di mutuo stipulato direttamente per la costruzione di una determinata costruzione, avente le caratteristiche richieste dalla legge.

La stessa espressione del testo legislativo comporta un rapporto di interdipendenza e di correlazione necessaria fra il contratto di mutuo e la costruzione: « i contratti di mutuo stipulati per le costruzioni... ». Il contratto di mutuo è cioè lo strumento diretto ed immediato al fine voluto dalla legge che è quello dell'« incremento delle costruzioni edilizie ».

L'ipoteca deve garantire direttamente ed unicamente il contratto di mutuo: è necessario, cioè, che l'ipoteca sia iscritta in forza dell'atto stesso con il quale si stipula il mutuo ed a garanzia di questo mutuo portato dal contratto.

Quando invece l'ipoteca, anziché garantire direttamente il mutuo stipulato ai fini della costruzione edilizia, garantisce le cambiali emesse, sia pure in dipendenza del mutuo, si è fuori dell'ambito di appli-

cabilità dell'agevolazione in questione, racchiusa nell'art. 18 della legge n. 408.

Non disconosciamo che fine della legge, come del resto è posto in piena evidenza nel titolo, secondo la parola del Ministro proponente è quello di « stimolare beneficamente la ripresa dell'attività edilizia e di invogliare il capitale privato negli investimenti dell'industria privata ». Ma non si deve neppure dimenticare che nella specie il carattere di eccezionalità già posto in rilievo e che è insito in una norma di favore in materia tributaria, rende necessario che coesistano investimenti abbiano come obiettivo diretto, e non già mediato, e come fine prossimo, la ricostruzione edilizia.

Il che è tanto più evidente quando si consideri la necessità, anche dal lato formale, che dall'atto di mutuo portato alla registrazione appaia evidente che il mutuo sia rivolto a detto fine.

La disposizione di legge ha infatti inteso agevolare, sul terreno fiscale, la stipulazione dei mutui contratti per le costruzioni edilizie, ma, proprio per ciò, il meccanismo della stipulazione di un mutuo, garantito da ipoteca, deve essere tale che sia sempre possibile ricollegare l'iscrizione ipotecaria con imposta ridotta, all'operazione compiuta ai fini della ricostruzione.

Questo collegamento dell'agevolazione tributaria con il rapporto giuridico, in vista del quale essa fu concessa, dovendo essere possibile in base ad accertamento documentale, senza necessità di indagini aliunde, in tanto può essere attuato, in quanto l'ipoteca sia iscritta in forza dell'atto stesso col quale si stipula il mutuo ed a garanzia del mutuo stesso.

Mentre detto contratto di mutuo può essere strettamente legato alla operazione economica, in vista della quale viene stipulato, il mutuo portato da cambiale, e quindi in definitiva quest'ultima, costituisce un titolo autonomo per sé stante, indipendente dallo scopo per cui fu mutuata la somma.

D'altronde, come esattamente, ha rilevato la Suprema Corte « ricorre anche un fattore logico ad escludere l'applicabilità del beneficio all'ipotesi di mutuo contratto in obbligazione cambiaria, ed è dato dal fatto che il ricordato articolo 18 subordina la agevolazione alle condizioni che l'edificio per la cui costruzione il mutuo è stato contratto non sia casa di lusso e l'edificazione sia ultimata entro il biennio dal suo inizio, condizioni che non sarebbero opponibili al terzo possessore della cambiale subentrato nella relativa ipoteca, al contrario di quanto avverrebbe in caso di semplice cessione ».

T. L. G.

PROFITTI DI REGIME - Incrementi derivati da investimenti di denaro preesistente nel patrimonio del coniuge. Art. 17 R.D.L. 26 marzo 1946, n. 134 - Inapplicabilità - Pretesa gestione fiduciaria - Esula da ogni previsione di legge. (Cass., Sez. I, Sent. 7 novembre 1956, n. 4182 - Pres. Oggioni; Rel. Celentano; P. M. Guidi (conf.) Finanza c. Lessona).

Il secondo comma dell'art. 17 del R.D.L. 26 marzo 1946, n. 134, esclude dalla avocazione dei profitti di regime, fra gli altri, i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di

denaro preesistente nel patrimonio del soggetto passivo di avocazione e non concerne i beni da questi, a proprio nome, acquistati, e derivanti dall'investimento di denaro preesistente nel patrimonio della moglie o, in genere, di diversa persona.

L'asserzione di avere agito quale gestore fiduciario non offre, comunque, la possibilità al predetto soggetto di sostenere che gli incrementi del proprio patrimonio, appartengano, invece, al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti, al fine di invocare la prova della legittima provenienza, per detti familiari senza restrizione concessa dall'art. 9 del D. L. n. 134, in quanto che l'azione rivolta a dimostrare l'interposizione gestoria, mentre esula dalla previsione dell'art. 17, non può ritenersi neppure compresa in quella del suddetto art. 9. Il quale consente solo la prova dell'indipendenza degli acquisti conseguiti dai menzionati familiari rispetto a beni di pertinenza di costoro o — trattandosi di immobili — ai medesimi intestati e non può pertanto, riferirsi ad incrementi che derivino direttamente da acquisti eseguiti, a proprio nome, dal soggetto passivo di avocazione.

Le massime che precedono derivano dalla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. L. n. 134 del 1946. Questo secondo articolo, dopo aver stabilito che gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente al 3 gennaio 1925 o alla data più recente dell'assunzione delle cariche (1° comma), dispone che « sono esclusi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, i relativi frutti, nonché i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di denaro preesistente nel patrimonio stesso » (2° comma).

È chiaro che la Legge considera esclusivamente il patrimonio del soggetto passivo di avocazione, in relazione all'incremento che il patrimonio stesso — e cioè il patrimonio di questo soggetto — ha ricevuto. Di guisa che quando sia fuori contestazione — come lo era nel caso di specie — che l'incremento di cui si discute si riferisca strettamente ed unicamente al patrimonio predetto, pretendere ancora di dimostrare la legittimità della provenienza di tali incrementi attraverso la prova ammessa, per i soli familiari, dall'art. 9 del D. L. n. 134, significa voler falsare le finalità della legge e voler forzare il rigido sistema probatorio delle disposizioni in materia. Perché in tal modo non si mira a provare la derivazione degli incrementi verificatisi nel patrimonio del soggetto passivo in relazione a quei fatti economici leciti, presi espressamente e singolarmente in considerazione dal 1° capoverso dell'art. 17, ma si cerca di fornire la dimostrazione di un'asserita fittizia intestazione, a nome del soggetto passivo medesimo, il cui patrimonio ha ricevuto diretto incremento. E questa dimostrazione non è ammessa. Nè l'estremo rigore della legge può consentire all'interprete di pervenire a diversa conclusione.

T. L. G.

PROVA CIVILE - Art. 2704 C. C. - Scrittura privata - Computabilità della data nei confronti dei terzi - Idoneità dei fatti, genericamente indicati nell'art. 2704, a stabilire la certezza della data. Valutazione di merito - Incensurabilità in casazione.

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - Operazioni commerciali con i propri clienti - Atti di gestione e non atti amministrativi.

IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 5 D. L. 8 marzo 1945, n. 90 - Trasmissioni immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado - Presunzione di liberalità - Prova specifica per combattere le presunzioni - Riferimento al prezzo effettivamente pagato - Provenienza del prezzo. (Cass., Sez. I, Sent. n. 3309/56 - Finanza - Zingone - Pres. Oggioni; Rel. Pece; P. M. Rossi (conf.).

L'elencazione contenuta nell'art. 2704 C.C. dei casi idonei a conferire alla datazione di una scrittura privata, certezza nei confronti dei terzi, non è tassativa, in quanto lo stesso articolo si richiama genericamente, e senza ulteriori specificazioni, ad « altri fatti » che possono stabilire, in modo ugualmente certo, l'anteriorità della formazione di un documento all'uso che se ne faccia nei confronti dei terzi. Trattandosi di un richiamo generico, è da ritenere che deve essere rimesso all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito la valutazione, caso per caso, dell'idoneità di detti fatti a stabilire la certezza in questione.

Gli istituti di credito di diritto pubblico, pur essendo soggetti alle disposizioni di legge inerenti alla loro natura pubblicistica, tuttavia, nell'esercizio delle loro operazioni commerciali, e nei rapporti con i propri clienti e contraenti, compiono non già atti amministrativi, in senso tecnico-giuridico, ma veri e propri atti di gestione, soggetti alle regole comuni del diritto privato.

Ai fini dell'art. 5 del D. L. 8 marzo 1945, n. 90, il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza in base a titoli aventi data certa, ai sensi del codice civile, non è, in caso di contestazione, il prezzo dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento, ma quello effettivamente pattuito fra le parti stesse.

Il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza non può essere identificato con il maggior valore, eventualmente attribuito all'immobile, dagli Uffici finanziari, in sede di valutazione agli effetti fiscali.

Ai fini dell'art. 5 del D. L. n. 90, la disponibilità del prezzo deve risalire, in base a titoli di data certa, a momento anteriore a quello del pagamento del prezzo stesso.

Sia pure con qualche riserva, si potrebbe pure convenire, da un punto di vista astratto e generale, sull'esattezza della prima massima, la quale, tuttavia, sul piano concreto, non aderisce affatto alla specie presa in esame, nella quale, più precisamente, il contribuente, a pretesa dimostrazione della provenienza del prezzo dell'immobile acquistato, aveva prodotto in giudizio dichiarazione della Banca Nazionale del Lavoro, attestante l'esistenza, ad una determinata data, di un certo saldo attivo a suo favore. Ora la Corte di merito, in tanto aveva ritenuto che tale documento stabilisse in modo egualmente

certo — rispetto agli altri « fatti » espressamente e distintamente presi in considerazione dall'art. 2704 c.o. — l'anteriorità della formazione della suddetta dichiarazione, in quanto — al di fuori di ogni specifica valutazione di fatto — era partita dal presupposto di poter conferire alla dichiarazione della Banca carattere di « certificazione amministrativa », avente « pubblica fede »; e ciò perchè, essa, secondo la Corte predetta, doveva considerarsi rilasciata da « ente pubblico ».

Ma caduto tale presupposto, perchè fondamentalmente errato, così come ha affermato il Supremo Collegio (Vedi II Massima), questo avrebbe dovuto ancora dichiarare non più valide le conseguenze che da tale presupposto la Corte di merito aveva creduto di poter derivare, appunto in ordine alla computabilità verso i terzi della data portata nella dichiarazione predetta, a torto confusa dai giudici di merito con certificazione proveniente da pubblico ufficio.

Resta fermo, comunque, il principio racchiuso nella seconda massima, e sul quale si era in particolar modo soffermata la difesa dello Stato: in sostanza la natura pubblicista degli istituti di diritto pubblico non vale a qualificare atti amministrativi quelli relativi ad operazioni commerciali eseguite con i propri clienti dagli istituti medesimi. Non è esatto, più particolarmente, che questi siano enti pubblici, almeno nell'esercizio di quell'attività che si traduce nel prendere in deposito danaro di privati e, in ogni caso, è da escludere che le certificazioni bancarie, in ordine a tali operazioni possano rivestire il carattere di certificazioni amministrative.

Le dichiarazioni bancarie sono dichiarazioni che non possono rientrare fra gli atti pubblici a termini dell'art. 2704 c.c., nè possono essere considerate scritture di data certa, non sussistendo esplicitazione alcuna di una attività certificatrice che è propria del pubblico ufficiale.

Se a determinati istituti di credito vengono conferite particolari funzioni che gravitano nell'ambito del diritto pubblico, comunque bisogna pur distinguere dalla attività che è connessa a tali funzioni, quella che si esercita invece come attività di una qualsiasi impresa privata, così come quando si stringono rapporti con privati per deposito di danaro, di titoli o altro. Onde almeno per tutte quelle certificazioni che riguardano queste attività, essenzialmente e sostanzialmente private, è da escludere che le certificazioni stesse possano assurgere a vere e proprie certificazioni amministrative, come se rilasciate da un pubblico ufficio nell'esplicitazione di attività di carattere pubblico.

Si tenga presente che gli stessi impiegati degli istituti di emissione rimangono impiegati privati e la vigilanza che nell'attività di tali istituti si esplica da parte di funzionari dello Stato, in conformità delle leggi vigenti, non vale di certo a trasformare la natura privata dell'attività esplicitata dagli impiegati medesimi persino nell'attuazione delle finalità pubblicistiche dell'ente da cui dipendono.

* * *

La controversia, che ha dato lo spunto alle riportate massime, si imperniava in sostanza, sulla esatta interpretazione dell'art. 5 del D. L. 8 marzo 1945,

n. 90, recante modifiche alla imposta sulle successioni e donazioni. Il predetto articolo stabilisce testualmente: « Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali, sono soggette all'imposta, quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile ... ».

È ben chiaro l'intento legislativo, rivolto ad evitare che gli stretti vincoli di parentela (fino al III grado), a causa dell'affetto che da essi deriva, possano indurre le parti contraenti ad eludere la maggiore imposta dovuta per l'atto di liberalità mascherando questo sotto la specie della compravendita. Ed è ancora di assoluta evidenza che si tratta di norma posta a salva guardia dei diritti dell'Erario e che per ciò impone stretta interpretazione e rigore nella sua applicazione concreta.

Ora dall'insieme delle suddette circostanze, che chiariscono l'intento legislativo, la Corte Suprema ha rilevato che « deve necessariamente dedursi che il prezzo, del cui ammontare deve essere dimostrata la copertura da parte del compratore, non è il prezzo dichiarato dai contraenti nell'atto di vendita e che potrebbe, artatamente, essere anche irrisorio, ma il prezzo effettivamente concordato e dovuto.

« L'ammettere il contrario, e cioè intendere che la legge si sia riferita al prezzo risultante dall'atto di vendita come dichiarato dalle parti, significherebbe frustrare in pieno lo scopo legislativo, e consacrare la possibilità di quelle frodi fiscali che la legge ha, invece, voluto colpire.

« Lo stabilire, in caso di contestazione, quale sia, in base alle prove offerte dagli interessati, la entità del prezzo effettivamente pattuito per il trasferimento immobiliare, è indubbiamente, compito del giudice di merito, ma il predetto giudice non può ritenere sufficiente (come, invece, ritenuto dalla sentenza impugnata) che venga provato dal compratore che egli aveva la disponibilità di una somma corrispondente solo al prezzo dichiarato nell'atto, senza che venga anche data la prova della coincidenza tra il prezzo dichiarato nell'atto ed il prezzo effettivamente pattuito.

« D'altra parte, per soddisfare al precetto dell'art. 5 del decreto legge n. 90 del 1945, la prova a darsi dagli interessati deve riguardare una disponibilità (di somma) che sia anteriore al pagamento del prezzo, poichè la presunzione legislativa circa l'effettività del carattere oneroso del trasferimento si fonda reciprocamente su tale disponibilità.

« Sotto il detto profilo, però, è necessario sottolineare che la dizione dell'art. 5 in esame è quanto mai precisa nel riferimento al prezzo effettivamente pattuito tra le parti, sicchè non può la disponibilità riferirsi anche all'importo del maggior valore dell'immobile (oggetto del negozio di trasferimento), quale eventualmente accertato, in un secondo momento, dall'Amministrazione Finanziaria (e in tali sensi, del resto, si è espressa la stessa Amministrazione con la risoluzione n. 166955 del Ministero delle Finanze, in data 29 agosto 1953).

« Un eventuale distacco tra il prezzo dichiarato dalle parti e il valore successivamente accertato in via definitiva (e cioè anche a seguito delle contestazioni,

agli effetti fiscali, da parte del debitore della imposta) potrà essere valorizzato dal giudice di merito solo quale elemento di prova per accertare, ai fini dell'art. 5 del decreto legge n. 90 del 1945, l'importo del prezzo effettivamente pattuito fra le parti ».

In margine alla motivazione della Suprema Corte, riteniamo opportuno rilevare che ci attendevamo un maggior chiarimento in ordine alla specifica dimostrazione richiesta dalla legge circa la provenienza del prezzo pagato. Chiarimento tanto più necessario, in quanto la tesi avversaria mirava proprio a confondere tale provenienza con la disponibilità della relativa somma.

In realtà la legge non richiede che si abbia la disponibilità delle somme corrispondenti al prezzo, ma invece che ne sia dimostrata la provenienza. Il che è cosa ben diversa. Occorre, in altri termini, che, tra prezzo pagato e relativa provenienza, sussista stretta correlazione e necessaria interdipendenza. Occorre, cioè, dimostrare non solo e non tanto la disponibilità di somma corrispondente al prezzo di acquisto, ma anche che la somma disponibile sia stata effettivamente versata come prezzo d'acquisto. Occorre che, con assoluta certezza, si fornisca dimostrazione piena e rigorosa che il compratore aveva in precedenza la disponibilità di una determinata somma, pari al prezzo pattuito (antecedenza della disponibilità) e di aver effettuato effettivo, reale investimento di questa somma, di incontestabile sua pertinenza, in quel determinato, acquisto (contestualità dell'impiego). Il che si verifica, ad esempio, nel caso di capitali col vincolo pupillare o dotale o in casi di impiego obbligatorio di somme disposte ed autorizzate dal magistrato o da pubblici ufficiali ecc.

Solo in tal modo si assolve al voto della legge.

T. L. G.

SCIOPERO - Sciopero per motivi non economici Illiceità - Sanzioni - Legittimità. (Consiglio di Stato, VI; Pres. De Marco; Est. Toro - Biagini ed altri c. FF.SS.).

L'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 78 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che commina sanzioni a carico degli agenti che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità o regolarità del servizio è manifestamente infondata. Nè il citato art. 78 può considerarsi abrogato dall'art. 40 della Costituzione.

L'art. 40 della Costituzione non attribuisce a tutti i lavoratori il diritto di sciopero senza alcun limite e, cioè, anche per fini non economici. Lo sciopero riconosciuto dalla Costituzione come diritto è quello, che ha per fine la difesa di interessi economici professionali.

Per i pubblici dipendenti la Costituzione implicitamente, ma chiaramente, esclude la possibilità di ricorrere allo sciopero per la tutela dei loro interessi. Lo sciopero, in genere, è perciò vietato per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Trascriviamo, anzitutto, la parte sostanziale della motivazione:

« L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 78 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato (approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), è manifestamente infondata.

Il testo prevede sanzioni varie (dalle dimissioni di ufficio, alla semplice sospensione, secondo le situazioni individuali) per gli agenti che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e regolarità del servizio. Secondo i ricorrenti, questa norma, oltre che per la sua origine, sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, in quanto volta a colpire l'esercizio del diritto di sciopero, riconosciuto con l'art. 40 della Costituzione. Nel ricorso si è dedotto, col primo motivo, che l'art. 78 del Regolamento è stato abrogato dall'art. 40 della Costituzione. Ma la Corte Costituzionale, nella sentenza 14 giugno 1956, n. 1, ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale è indipendente dall'abrogazione. Perciò i ricorrenti hanno elevato anche formale domanda per il deferimento alla Corte Costituzionale di detta questione.

Il Collegio osserva, anzitutto, quanto all'origine dell'art. 78 R. P., che si tratta, come giustamente ha rilevato l'Amministrazione, di norma non introdotta nel 1923 dal legislatore fascista, ma di data più antica, perchè riproduce, quasi alla lettera, l'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese private.

Va precisato, poi, che nella specie « è pacifico che lo sciopero in questione era sciopero di protesta per l'emanazione di una legge elettorale » (pag. 6 del ricorso) era, cioè, una manifestazione non tendente alla tutela di un interesse economico, non avente, anzi alcun riferimento ad interessi economici e professionali.

La questione di legittimità costituzionale, che riguarda la specie, non è quella generale, posta nell'istanza dei ricorrenti. Ammesso che l'art. 78 era rivolto a colpire l'esercizio del diritto di sciopero, in genere, per fini economici e non economici, ma essendo pacifico che nella specie si trattò di uno sciopero avente finalità non economiche, per arrivare alla conclusione della illegittimità costituzionale della norma, nella parte che interessa la specie, bisogna affermare che l'art. 40 della Costituzione attribuisca a tutti i lavoratori il diritto di sciopero senza alcun limite, cioè anche per fini non economici.

In questi termini precisi, che sono i termini di specie, l'eccezione è manifestamente infondata. Nel progetto di Costituzione della Commissione dei 75 il diritto di sciopero era riconosciuto senza alcun limite; ma l'Assemblea Costituente, non seguì il progetto, e l'art. 40, infatti, è formulato diversamente. La norma è posta nel titolo III, dei Rapporti economici viene dopo l'art. 39, che si occupa delle organizzazioni sindacali e prima dell'art. 42, che parla dell'iniziativa economica privata. Essa, pertanto, ha considerato la libertà di sciopero come mezzo col quale i prestatori di lavoro mirano a tutelare i loro interessi professionali contro i datori di lavoro.

Lo sciopero riconosciuto dalla Costituzione come diritto è quello che ha per fine la difesa degli interessi economici professionali; gli altri scioperi, cioè tutte le manifestazioni che hanno in comune con lo sciopero vero e proprio il solo elemento materiale, dell'astensione volontaria dal lavoro, ma hanno per propria finalità interessi non economici sono fuori della previsione della norma della Costituzione.

Trattasi di una questione già esaminata in giurisprudenza, numerose volte, e decisa sempre nei sensi qui accennati. Si aggiunga, ora, che l'art. 71 dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D. Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, prevede sanzioni in caso di comportamento che produca interruzione, o turbamento, nella regolarità o nella continuità del servizio, in genere, salvo per quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati, per cui sarà provveduto a parte (art. 4 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181). Ciò dimostra che anche il legislatore è dell'opinione seguita dalla giurisprudenza.

Essendo ben chiari i limiti della norma costituzionale (rapporti economici) la specie resta fuori dell'ipotesi della norma, perchè è pacifico il carattere non economico della manifestazione di protesta, colpita con le sanzioni impugnate dai ricorrenti. In conclusione, per quanto riguarda la specie, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 78 appare manifestamente infondata.

(Omissis)

Col primo motivo si è dedotto che l'art. 78 del Regolamento del personale è stato abrogato dall'art. 40 della Costituzione. La tesi dell'abrogazione è stata giustificata con gli stessi argomenti sopra esaminati, della eccezione di illegittimità costituzionale. Sotto questo profilo specifico (dell'abrogazione) la questione è stata esaminata e disattesa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (4^a Sezione, 9 dicembre 1952, n. 1018; 6^a Sezione, 20 ottobre 1954, n. 671 e 700). Oltre alle ragioni su ricordate, sull'oggetto dell'art. 40 (rapporti economici) in dette decisioni si è rilevato che i pubblici dipendenti si trovano in una situazione particolare, perchè il loro datore di lavoro è la pub-

blica amministrazione e per essi nella Costituzione vi sono altre norme che implicitamente, ma chiaramente escludono la possibilità di ricorrere allo sciopero, per la tutela dei loro interessi (art. 28, sulla responsabilità diretta e personale, art. 54, sull'obbligo di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina e onore, art. 98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, ecc.).

Va aggiunto che il progetto Rubinacci sulla materia, presentato nel 1951, all'art. 27 dispone che l'esercizio del diritto di sciopero è concesso limitatamente alla tutela degli interessi economici del lavoratore. Sono vietati gli scioperi di altro genere (politici, di solidarietà, contro i licenziamenti, ecc.). Lo sciopero, in genere, è vietato per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Riesaminata la questione, in relazione agli elementi dedotti nel ricorso, il Collegio non trova ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto nelle su ricordate decisioni ».

* * *

Con questa decisione il Consiglio di Stato ha espressamente confermato la sua giurisprudenza sulla natura del diritto di sciopero riconosciuto e tutelato dalla Costituzione solo nei confronti dei dipendenti privati e per la tutela dei loro interessi economici.

I lavori preparatori relativi all'art. 40 della Costituzione, la sua collocazione nella Carta Costituzionale e la particolare natura del rapporto di pubblico impiego, sia per quanto attiene al datore di lavoro, lo Stato o gli altri enti pubblici, di cui gli impiegati sono al contempo dipendenti ed organi, sia in riferimento alle funzioni che i pubblici dipendenti svolgono nell'interesse della collettività e che non tollerano interruzioni, confermano, a nostro avviso, l'esattezza della tesi accolta dal Consiglio di Stato.

D'altra parte, lo sciopero per motivi politici è del tutto estraneo al rapporto di lavoro e non può considerarsi un diritto del lavoratore, ma, eventualmente, una facoltà del cittadino, che dovrebbe rientrare nel diritto di libertà, ma che certamente è estranea alla fattispecie normativa dell'art. 40 della Costituzione.

G. G.

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

AERONAUTICA E AEROMOBILI

RELITTI. — I) Se ai relitti di aerei militari ritrovati in mare siano applicabili le norme degli artt. 510 e 511 del Cod. Navigaz. (n. 5).

II) Se, in conseguenza, ai ritrovatori dei relitti medesimi, che abbiano adempiuto all'obbligo della denuncia e della consegna, spetti il rimborso delle spese ed il premio (n. 5).

III) Se, nel caso di caduta di apparecchi militari in mare, l'Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni cagionati alle reti da pesca (n. 5).

AGRICOLTURA

COMMISSIONI COMUNALI. — I) Se le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura possano considerarsi organi dello Stato (n. 10).

II) Se le violazioni di legge, in cui eventualmente incorressero le suddette Commissioni, sia in tema di elenchi che di assegnazione, possano essere corrette ed eliminate dalla Commissione Provinciale (n. 10).

III) Se le suddette Commissioni possano essere sciolte e sostituite da un Commissario (n. 10).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI. — I) Se l'Amministrazione dello Stato (comprese in questo concetto anche le Aziende Autonome) possa, allo stato attuale della legislazione, stipulare contratti di assicurazione in genere, o contratti di assicurazione di responsabilità civile in specie (n. 199).

COMMISSIONI COMUNALI. — II) Se le Commissioni Comunali per la massima occupazione in agricoltura possano considerarsi organi dello Stato (n. 200).

III) Se le violazioni di legge, in cui eventualmente incorressero le suddette Commissioni, sia in tema di elenchi che di assegnazione, possano essere corrette ed eliminate dalla Commissione Provinciale (n. 200).

IV) Se le suddette Commissioni possano essere sciolte e sostituite da un Commissario (n. 200).

COMPETENZE. — V) Se il D.M. 30 luglio 1952, n. 739 regoli attualmente in modo completo la materia delle competenze finanziarie degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione ferroviaria (n. 201).

ENAL COMUNALI E AZIENDALI. — VI) Se gli ENAL comunali e aziendali siano da ritenersi organi periferici dell'ENAL (n. 202).

VII) Se dall'attività di detti circoli possa derivare alla ENAL una responsabilità patrimoniale (n. 202).

VIII) Se dall'attività di detti circoli possa derivare all'ENAL la responsabilità per le obbligazioni tributarie (n. 202).

IX) Se l'ENAL provinciale sia tenuta a rispondere delle obbligazioni tributarie, derivanti da inosservanza della legge dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, di un cinema ENAL comunale (n. 202).

OPERE PUBBLICHE. — X) Se, ai sensi dell'art. 13 legge 1° giugno 1931, n. 1199, per i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali e dighe di ritenuta, in qualunque parte del territorio nazionale compiuti, il progetto relativo debba essere assoggettato al parere della Autorità Militare (n. 203).

XI) Se, nell'ipotesi affermativa, il parere dell'Autorità Militare sia obbligatorio e vincolante per le persone fisiche o enti che procedono ai lavori suddetti (n. 203).

APPALTO

CONTRATTI. — I) Se il provvedimento di rescissione di un contratto d'appalto, stipulato dal Provveditore di una Regione per la rifazione di una strada ai sensi della lettera g) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debba essere emesso dallo stesso Ente che ha stipulato il contratto e cioè dal Provveditore (n. 219).

FORNITURE. — II) Se l'art. 11 della legge di Contabilità Generale dello Stato, che autorizza l'Amministrazione ad aumentare o diminuire di un quinto del prezzo di appalto le opere, i lavori e le forniture, ed assoggetta l'appaltatore alle stesse condizioni del contratto principale, presupponga che il contratto sia in corso di esecuzione (n. 220).

III) Se nei contratti per le commesse di fornitura alle industrie del Mezzogiorno, ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, debba essere stabilito che tutte le forniture di materie prime debbano essere fatte da industrie delle provincie indicate nell'art. 1 della legge stessa (n. 221).

INTERESSI COMPENSATIVI. — IV) Quale sia l'interpretazione dell'art. 46 delle condizioni generali di appalto per i lavori del Genio Militare, approvate con R. D. 17 marzo 1932, n. 366, riguardante la decorrenza degli interessi compensativi sul ritardo nel pagamento degli acconti (n. 222).

INTERESSI MORATORI. — V) Se sia applicabile, in materia di appalto pubblico, il disposto dell'art. 1224 C.C., ultimo comma, nel caso di ritardo di pagamenti (n. 223).

REVISIONE PREZZI. — VI) Se, ai sensi dell'art. 2, n. 3 della legge n. 329 del 1950, per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, la revisione debba essere effettuata in base al r.d.l. n. 1296 del 1938 (n. 224).

VII) Se il R.D.L. n. 1296 del 1938 possa applicarsi raffrontando i prezzi correnti al tempo dell'esecuzione con i prezzi lordi di capitolati, ancorchè questi siano inferiori ai prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione (n. 224).

ASSICURAZIONI

CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI. — I) Se l'Amministrazione dello Stato (comprese in questo concetto anche le Aziende Autonome) possa, allo stato attuale della legislazione, stipulare contratti di assicurazione in genere, o contratti di assicurazione di responsabilità civile, in specie (n. 46).

I.N.P.S.

II) Se debbano corrispondersi all'INPS le quote di assicurazioni sociali per il personale addetto ai Musei della Marina Militare (n. 47).

AUTOVEICOLI

MILITARI. — Se, militari in servizio, abilitati, secondo le disposizioni di legge, alla condotta di autoveicoli militari, debbano essere muniti anche della normale patente di idoneità « civile », per essere autorizzati a condurre, in abiti civili, automezzi che, benchè appartenenti alle Amministrazioni Militari, portino, oltre la targa militare, anche quella civile (n. 53).

AVVOCATI E PROCURATORI

AVVOCATURA STATO. — I) Se, ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge 4 febbraio 1956, n. 54, l'I.M.I. e gli altri istituti di credito a cui sono affidati i compiti di gestione dei finanziamenti indicati nella legge stessa, possano valersi per il recupero dei crediti relativi a detti finanziamenti del patrocinio delle Avvocature dello Stato (n. 32).

II) Se, ai sensi della predetta legge, l'I.M.I. possa richiedere l'assistenza delle Avvocature dello Stato per il recupero di crediti concessi in base alla legge 8 marzo 1949, n. 75 (n. 32).

BANCHE

Quali siano gli effetti del D.L. 7 novembre 1954, n. 1027, che ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno sulla legge 31 gennaio 1953, n. 51 e sul D. M. 25 settembre 1954, con i quali è stato fissato il termine entro il quale i titoli provvisori della Banca d'Italia potevano essere sostituiti dalla Banca d'Italia stessa (n. 7).

BORSA

TITOLI AZIONARI. — Se sia possibile ammettere alle quotazioni ufficiali nelle Borse Valori del Continente titoli azionari al portatore emessi in forza della legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, da Società aventi sede in Sicilia (n. 9).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

CESSIONE DI CREDITI. — I) Se la cessione di crediti, relativi ad un contratto di appalto con l'Amministrazione, effettuata da un'impresa a favore di una Banca sia da ritenersi valida in seguito al fallimento dell'impresa stessa (n. 155).

CONTRATTI. — II) Se debba considerarsi nullo un contratto col quale l'Amministrazione dello Stato, direttamente o indirettamente, assuma l'obbligo di adoperarsi perchè sia approvata una certa legge (n. 156).

III) Se l'Amministrazione possa procedere all'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 332 della legge sui LL. PP. 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. E), quando l'appaltatore, trascorsi i due mesi previsti dall'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto, si sia rifiutato di procedere alla stipulazione del contratto (n. 157).

REVISIONE PREZZI. — IV) Se nei procedimenti di revisione prezzi per lavori e forniture, eseguiti anteriormente all'8 settembre 1943, possano applicarsi criteri analoghi a quelli dettati dall'art. 13 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, sulla sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra (n. 158).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

PUBBLICHE CALAMITÀ. — Se, ai sensi dell'art. 7-bis della legge 12 febbraio 1952, n. 50, possa essere liquidato il contributo dei danni da alluvione al gestore provvisorio di una azienda fallita (n. 16).

DANNI DI GUERRA

INDENNIZZI - NAVI. — I) Se la legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, sia applicabile anche ai rapporti relativi agli indennizzi a suo tempo corrisposti per danni di guerra alle navi requisite o noleggiate dallo Stato e degli indennizzi per rischi di guerra alle navi assicurate (n. 64).

INDENNIZZI - TERRITORIO DI TRIESTE. — II) Quale sia l'interpretazione e l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (nel territorio di Trieste) (n. 65).

INDENNIZZI - RISCOSSIONE. — III) Se la esenzione dalla imposta di bollo stabilita dall'art. 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sia applicabile alle procure rilasciate per la riscossione degli indennizzi per danni di guerra (n. 66).

INDENNIZZI - SEQUESTABILITÀ. — IV) Se sussista incompatibilità fra la norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e quelle della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 67).

V) Se la suddetta legge del 1953 abbia o meno disciplinato l'intera materia già regolata dalla legge del 1940 (n. 67).

VI) Se, ai sensi della suddetta legge del 1953, l'indennizzo per danni di guerra possa essere sequestrato o pignorato (n. 67).

VII) Se, in caso di fallimento del danneggiato, l'indennizzo debba essere pagato alla massa fallimentare e per esso al curatore (n. 67).

DEMANIO

BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI. — Se possa adottarsi la procedura amministrativa per intimare lo sfratto ad una Cooperativa che tenga in regolare affitto locali già costituenti beni in dotazione della Corona (n. 128)

DEPOSITO

AUTENTICAZIONE. — Se, ai sensi dell'art. 204 delle nuove istruzioni sul servizio dei depositi, l'atto di autenticazione delle scritture private presentate alla Cassa DD. e PP. possa essere effettuato con mezzi meccanici (n. 18).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ALLOGGI INA-CASA. — I) Quale sia, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, la figura giuridica del rappresentante degli assegnatari degli alloggi a riscatto costruiti dall'INA-Casa (n. 64).

II) Se possa procedersi in via amministrativa per il rilascio di alloggi INA-Casa occupati abusivamente da terzi (n. 65).

ALLOGGI INA-CASA - DECADENZA. — III) Se la decadenza dall'assegnazione di alloggio INA-Casa prevista dall'art. 21 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, abbia una disciplina giuridica analoga a quella stabilita per la decadenza dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (n. 66).

IV) Se sia ammissibile ricorso gerarchico al Comitato di Attuazione contro i provvedimenti della Gestione INA-Casa (n. 66).

VI) Se oltre che della via amministrativa la Gestione INA-casa possa valersi per lo sfratto degli assegnatari colpiti dal provvedimento di decadenza, dell'azione giudiziaria (n. 66).

ELEZIONI

Se la condanna per omicidio colposo, ai sensi del n. 7 dell'art. 2, legge 7 ottobre 1947, n. 1058, comporti per il reo incapacità elettorale (n. 3).

ESECUZIONE FORZATA

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. — Se, nel caso in cui il credito, per cui si procede a pignoramento presso terzi, è inferiore a quello che il debitore vanta presso l'Amministrazione terza pignorata, tutte le somme presso il terzo debbano intendersi totalmente indisponibili, ovvero se debbano limitarsi all'ammontare del credito oltre le spese (n. 17).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

DECRETO. — I) Se il decreto di espropriazione per p. u. per avere efficacia debba essere notificato in determinate forme (n. 129).

II) Quale sia la portata dell'art. 51 della legge sulle espropriazioni per p. u. (n. 129).

III) Se nel caso di espropriazioni per p. u. nelle quali la pubblica utilità sia dichiarata per legge, l'emanazione del decreto di espropriazione, dopo decorso il biennio della occupazione di urgenza, sia illegittima (n. 129).

FALLIMENTO

I) Se la cessione di crediti, relativi ad un contratto di appalto con l'Amministrazione, effettuata da un'impresa a favore di una Banca, sia da ritenersi valida in seguito al fallimento dell'impresa stessa (n. 29).

II) Se, prima dell'iscrizione a ruolo di un credito per tributo diretto, sia legittimata l'Amministrazione Finanziaria a chiederne direttamente l'insinuazione al passivo fallimentare, o sia, per contro, anche in tal caso, riservata all'esattore la riscossione della imposta (n. 30).

FERROVIE

COMMISSARIATI COMPARTIMENTALI P. S. — I) Quali siano i rapporti tra l'Amministrazione Ferroviaria e l'Amministrazione della Polizia in ordine all'attività dei Commissariati Compartimentali di P. S. (n. 248).

COMPETENZE FINANZIARIE. — II) Se il D. M. 30 luglio 1952, n. 739, regoli attualmente in modo completo la materia delle competenze finanziarie degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione Ferroviaria (n. 249)

LETTERE DI VETTURA. — III) Se costituisca violazione delle Condizioni e Tariffe delle FF. SS., ai sensi dell'articolo 15, prog. 1 delle C. T. stesse, il fatto di aver usato una sola lettera di vettura per il noleggio di due carri (n. 250).

MEDICI DI RIPARTO. — IV) Se e in quali casi i medici di riparto delle FF. SS. possano incorrere nella responsabilità penale per la violazione del segreto professionale nei riguardi degli agenti da essi visitati (n. 251).

V) Se i medici di riparto delle FF. SS. possano beneficiare delle particolari provvidenze della legge 15 maggio 1954, n. 232, recante disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo (n. 252).

TRASPORTO (DI PERSONE). — VI) Se in caso di interruzione della circolazione dei treni, avanti l'inizio del trasporto, l'Amm.ne Ferroviaria debba darne al più presto avviso al pubblico (n. 253).

VII) Se, nel caso di omissione di detto avviso l'Amministrazione Ferroviaria sia tenuta al risarcimento dei danni nei confronti dei viaggiatori che hanno dovuto usufruire di altri mezzi, sostenendo una maggiore spesa (n. 253).

FERROVIE E TRANVIE

TRASPORTI IN CONCESSIONE. — Se, ai sensi dell'art. 8 della Cartella d'onere, il servizio di trasporto degli effetti postali sulle pubbliche autolinee, in caso di interruzione a causa di forza maggiore debba proseguire con trasporti pedonali a carico dei concessionari delle autolinee (n. 254).

IMPIEGO PUBBLICO

ASSICURAZIONE INPS. — I) Se debbano corrispondersi all'INPS le quote di assicurazioni sociali per il personale addetto ai Musei della Marina Militare (n. 424).

CERTIFICAZIONI. — II) Se l'Amministrazione possa rilasciare ad un funzionario, destituito dall'impiego, un certificato attestante che egli ha cessato di appartenere alla stessa Amministrazione senza l'indicazione dei motivi che determinarono la cessazione stessa (n. 425).

CONCORSI. — III) Se possano essere ammessi ai concorsi di nomina ad impiego civile presso l'Amministrazione statale, quei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (n. 426).

REIMPIEGO. — IV) Quale sia l'interpretazione della legge 12 febbraio 1955, n. 44, che ha regolato la posizione amministrativa di ex dipendenti della SEPRAL al fine del loro reimpiego presso altri enti similari (n. 427).

SOSPENSIONE CAUTELARE. — V) Quali siano gli assegni da corrispondere ad impiegati della SEPRAL, sospesi dal servizio e reintegrati nelle funzioni, a seguito di assoluzione in procedimento penale (n. 428).

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

Quale sia l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 1 delle norme di esecuzione della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sulla assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (n. 3).

IMPOSTA DI BOLLO

ESENZIONI. — Se la esenzione dalla imposta di bollo, stabilita dall'art. 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sia applicabile alle procure rilasciate per la riscossione degli indennizzi per danni di guerra (n. 5).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

ESENZIONI. — Se l'esenzione dall'obbligo di registrazione per gli atti della Gestione speciale viveri La Provvida, stabilita nella legge 18 agosto 1942, n. 1066, implichi altresì la esenzione di tali atti dal visto dell'Ufficio del registro a norma del R. D. 3 giugno 1943, n. 452, ai fini della imposta sulla entrata (n. 61).

IMPOSTE E TASSE

DIRITTI ERARIALI. — I) Se l'ENAL provinciale sia tenuto a rispondere delle obbligazioni tributarie derivanti da inosservanza della legge sui diritti erariali sui pubblici spettacoli di un cinema ENAL comunale (n. 279).

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI. — II) Se il D.L. 15 settembre 1954, n. 859, relativo al trattamento fiscale previsto dal D.L. n. 879-1953; concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, abbia efficacia retroattiva (n. 280).

IMPOSTA SULLE SOCIETA. — III) Se, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603, i Monti di Credito su Pegno di seconda categoria, siano esenti dall'imposta sulle società (n. 281).

INVALIDI DI GUERRA

COLLOCAMENTO AL LAVORO. — Quale sia l'interpretazione dell'art. 20, 2° comma, del regolamento approvato con D.P. 18 giugno 1950, alla legge 3 giugno 1950, n. 37, circa il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra (n. 6).

ISTRUZIONE SUPERIORE

Se le persone denunciate per falsità commesse nei corsi di studio, sebbene siano state prosciolte per una causa

estintiva dei reati loro ascritti, debbano essere sottoposte a procedimento amministrativo al fine di annullare il titolo di studio conseguito (n. 6).

LAVORO

I) Quale sia la parte lesa, direttamente danneggiata, dall'azione delittuosa di un collocatore comunale il quale si sia appropriato in tutto o in parte dei fondi destinati ai sussidi per indennità di disoccupazione (n. 7).

COMMISSIONI COMUNALI. — II) Se le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura possano considerarsi organi dello Stato (n. 8).

III) Se le violazioni di legge, in cui eventualmente incorressero le suddette Commissioni, possano essere corrette ed eliminate dalla Commissione provinciale (n. 8).

IV) Se le suddette Commissioni possano essere sciolte e sostituite da un Commissario (n. 8).

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

Se, ai sensi dell'art. 17 del T. U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, 12 luglio 1934, n. 1214, debba essere sottoposto al controllo ed alla registrazione della Corte dei Conti il provvedimento di rigetto di un ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 12).

LOCAZIONI

CONTRATTI. — I) Se un contratto di locazione stipulato dall'Amministrazione con un privato posteriormente al 1° marzo 1947, ma con retrodatazione della decorrenza della locazione, possa essere soggetto a disciplina vincolistica (n. 95).

INTERESSI LEGALI. — II) Se gli aumenti disposti dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, debbano essere praticati anche sugli interessi legali che l'Amministrazione corrisponde ai proprietari degli immobili ad essa locati sullo importo dei lavori effettuati sugli immobili stessi (n. 96).

MEZZOGIORNO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — I) Se il Ministro dei trasporti possa concedere, ai sensi dell'art. 7, D.L.C.P.S. n. 1958 del 1947, l'applicazione di tariffe ferroviarie di favore per il trasporto di materiali e materie prime necessari per la costruzione di un albergo-ristorante-cinema teatro (n. 3).

FORNITURE. — II) Se nei contratti per le commesse di forniture alle industrie del mezzogiorno, ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, debba essere stabilito che tutte le forniture di materie prime debbano essere fatte da industrie delle provincie indicate nell'art. 1 della legge stessa (n. 4).

MILITARI

PATENTE CIVILE. — Se militari in servizio, abilitati, secondo le disposizioni di legge alla condotta di autoveicoli militari, debbano essere muniti anche della normale patente di idoneità « civile » per essere autorizzati a condurre, in abiti civili, automezzi che, benchè appartenenti alle Amministrazioni Militari, portino, oltre la targa militare anche quella civile (n. 6).

NAVE E NAVIGAZIONE

DANNI DI GUERRA. — Se la legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, sia applicabile anche ai rapporti relativi agli indennizzi a suo tempo corrisposti per danni di guerra alle navi requisite o noleggiate dallo Stato e degli indennizzi per rischi di guerra alle navi assicurate (n. 81).

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

ELEZIONI. — Se la condanna per omicidio colposo, ai sensi del n. 7 dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, compresi per il reo incapacità elettorale (n. 2).

OPERE PUBBLICHE

PROGETTI. — I) Se, ai sensi dell'art. 13 legge 1° giugno 1931, n. 1199, per i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali e dighe di ritenuta, in qualunque parte del territorio nazionale compiuti, il progetto relativo debba essere assoggettato al parere dell'Autorità Militare (n. 43).

II) Se, nell'ipotesi affermativa, il parere dell'Autorità Militare sia obbligatorio e vincolante per le persone fisiche od enti che procedono ai lavori suddetti (n. 43).

PENSIONI

PENSIONI DI GUERRA. — Se l'Amministrazione possa provvedere al recupero del credito per assegni di pensione di guerra indebitamente corrisposti mediante ritenute mensili da operare sullo stipendio dell'erede del defunto (n. 79).

POLIZIA

COMMISSARIATI COMPARTIMENTALI DI P. S. — Quali siano i rapporti tra l'Amministrazione ferroviaria e l'Amministrazione della polizia in ordine all'attività dei Commissariati compartimentali di P.S. (n. 19).

POSTE E TELEGRAFI

TRASPORTI IN CONCESSIONE. — Se, ai sensi dell'art. 8 della Cartella d'onori, il servizio di trasporto degli effetti postali sulle pubbliche autolinee, in caso di interruzione a causa di forza maggiore debba proseguire con trasporti pedonali a carico dei concessionari delle autolinee (n. 55)

PRESCRIZIONE

CONTRAVVENZIONI FINANZIARIE. — I) Se sia applicabile alle contravvenzioni tributarie il normale termine di prescrizione di diciotto mesi o quello triennale previsto dall'art. 16 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 28).

II) Quale sia la prescrizione da applicarsi alle rate di ammortamento di un debito (nella specie rate comprensive di capitale ed interessi scalari dovuti dai Consorzi e dagli interessati per contributi di opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria) (n. 29).

III) Quali siano gli effetti del D.L. 7 novembre 1954, n. 1027, che ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno, sulla legge 31 gennaio 1953, n. 51 e sul D.M. 25 settembre 1954, con i quali è stato fissato il termine entro il quale i titoli provvisori della Banca d'Italia potevano essere sostituiti dalla Banca d'Italia stessa (n. 30).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

I.N.P.S. — Se, ai fini della corresponsione dei contributi previdenziali, il personale inserviente di un Istituto di beneficenza debba ritenersi personale domestico o comune personale operaio (n. 23).

PROFESSIONI

Se sussistano gli estremi del reato nell'ipotesi di una persona che si attribuisca una qualifica professionale non riconosciuta dallo Stato (n. 1).

PROPRIETA'

INSTALLAZIONE DI ANTENNE TELEVISIVE. — Se un inquilino possa agire in base all'art. 1032 del C.C. nel caso che il proprietario dell'immobile, senza addurre alcun motivo, si rifiutasse di aderire alla richiesta per l'apposizione di una antenna televisiva (n. 22).

RADIOAUDIZIONI

ANTENNE TELEVISIVE. — I) Se la legge 6 maggio 1940, n. 554, relativa agli impianti per le radioaudizioni possa ritenersi applicabile agli impianti televisivi (n. 5).

II) Se un inquilino possa agire in base all'art. 1032 del C.C. nel caso che il proprietario dell'immobile, senza addurre alcun motivo, si rifiutasse di aderire alla richiesta per l'apposizione di una antenna televisiva (n. 5).

CANONI. — III) Se l'utente, che non intende o non può più usufruire delle radioaudizioni e deve disdire l'abbonamento solo con effetto per l'anno futuro, e non già per quello in corso, sia tenuto al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso (n. 6).

IV) Se l'utente che venda o ceda il proprio apparecchio sia tenuto alla denuncia della cessione entro un certo termine e a provare che il nuovo utente ha corrisposto l'ammontare del residuo canone semestrale di abbonamento (n. 6).

REGIONI

TITOLI AZIONARI. — Se sia possibile ammettere alle quotazioni ufficiali nelle Borse Valori del Continente titoli azionari al portatore emessi in forza della legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, da Società aventi sede in Sicilia (n. 55).

RESPONSABILITA' CIVILE

ASSICURAZIONE. — Se l'Amministrazione dello Stato (comprese in questo concetto anche le Aziende Autonome) possa, allo stato attuale della legislazione, stipulare contratti di assicurazione di responsabilità civile (n. 176).

SANITARI

MEDICI DI RIPARTO DELLE FF. SS. — I) Se i medici di riparto delle FF. SS. possano beneficiare delle particolari provvidenze della legge 15 maggio 1954, n. 232, recante disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo (n. 5).

II) Se e in quali casi i medici di riparto delle FF. SS. possano incorrere nella responsabilità penale per violazione del segreto professionale nei riguardi degli agenti da essi visitati (n. 6).

STRADE

CONTRATTI. — I) Se il provvedimento di rescissione di un contratto di appalto stipulato dal Provveditore di una Regione per la rifazione di una strada ai sensi della lettera *g*) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debba essere emesso dallo stesso Ente che ha stipulato il contratto e cioè dal Provveditore (n. 23).

DISTANZE. — II) Quali siano le distanze da osservare fra le alberature poste lungo le strade statali e i fondi finitimi (n. 24).

VIABILITA'. — III) Se per l'applicazione del disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del Codice della Strada che vieta di eseguire costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri sia sufficiente l'accertamento della curva a stretto raggio nonchè della esistenza della costruzione in corrispondenza (n. 25).

IV) Se per l'applicazione della suddetta norma nei casi di costruzioni effettuate in località di particolare delica-

tezza per il traffico, il pericolo per la viabilità debba essere accertato di volta in volta dalle autorità competenti (n. 25).

TRASPORTO

TRASPORTO FERROVIARIO. — Se il Ministro dei Trasporti possa concedere, ai sensi dell'art. 7 D.L.C.P.S. n. 1958 del 1947, l'applicazione di tariffe ferroviarie di favore per il trasporto di materiali e materie prime necessarie per la costruzione di un albergo-ristorante-cinema-teatro (n. 38).

TRATTATO DI PACE

AZIENDE TEDESCHE. — Se l'art. 304 della legge di guerra che determina i creditori che possono essere soddisfatti sui beni sequestrati, stabilisca a favore di essi o nei confronti di altri creditori, titoli di prelazione o di preferenza (n. 66).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA.

1. INTRODUZIONE. — L'Unione del Canada, che rientra nel sistema del Commonwealth britannico, va trattata: 1) secondo l'Unione; 2) secondo le provincie.

È opportuno introdurre alla trattazione della: a) responsabilità dell'Unione e degli Stati; b) della difesa dell'Unione e degli Stati, esponendo sommarariamente il duplice sistema canadese dell'ordinamento giudiziario, che si può riassumere così: vi sono Corti supreme, aventi competenza esclusiva per tutta l'Unione (Ammiragliato, Court of Exchequer, ed all'apice la Corte Suprema del Canada) e Corti dette superiori nei singoli Stati, assieme con Corti distrettuali (District courts) e di contea (County courts); la nomina dei giudici di tali corti, la cui distinzione è importante per stabilire se il potere legislativo abbia eventualmente delegato i poteri non *ultra vires* ad organi amministrativi (administrative agencies) è disposta dal Governatore Generale (art. 26, British North America Act, 1867). Per il Canada il sistema della divisione dei poteri ha scarsa importanza nella pratica legislativa e nella dottrina. L'art. 35 dello Interpretation Act (Unione) (Rev. Stat. 1952, ch. 158) ha chiarito quali corti provinciali debbano considerarsi «superior courts»; soltanto queste elencheremo.

1) La Court of Admiralty, la cui giurisdizione concerne tutte le acque navigabili, sia naturalmente sia artificialmente (art. 18) ed esercitata dalla Exchequer Court of Canada (art. 3), avente un Admiralty District in Ontario, Quebec, Nova Scotia, Province of New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island (art. 12) (ch. 1, Stat. 1952; Admiralty Act 1934, ch. 31).

2) L'Exchequer Court of Canada, avente giurisdizione esclusiva in materia di terre, beni o denaro del cittadino trattenuti (in the possession) dall'Amministrazione (Crown) ed in materia contrattuale in cui figurino l'Amministrazione stessa (Exchequer Court Act, Rev. Stat. 1952, ch. 98).

3) La Supreme Court of Canada, avente una giurisdizione suprema di appello (appellate jurisdiction) (art. 35-54) in materia civile e penale (art. 54) ed una giurisdizione speciale (art. 55 e seg.) (Supreme Court Act, Rev. Stat. 1952, ch. 259 e 335); più non esiste il ricorso al Privy Council nel Regno Unito (art. 54, n. 2).

Troviamo nelle Provincie le seguenti «superior courts»:

1. *Alberta*: Supreme Court (Rev. Stat. Alberta, 1942, Judicature Act, ch. 129).

2. *British Columbia*: Court of Appeal (Rev. Stat. Brit. Col., 1948, ch. 74); Supreme Court

(ivi, ch. 73; Supreme Court Act Amendment Act 1950, ch. 2; con ricorso alla Court of Appeal).

3. *Manitoba*: Court of Appeal (Rev. Stat. of Manitoba 1940, ch. 40); Court of Queen's (King's) Bench (ivi, ch. 44).

4. *New Brunswick*: Supreme Court (Rev. Stat. of New Bruns. 1952).

5. *Newfoundland*: Supreme Court (Rev. Stat. Newf., 1952; Judicature Act 1916, ch. 83).

6. *Nova Scotia*: Supreme Court (Rev. Stat. Nova Scotia, 1923; Supreme Court Act 1924 ch. 55).

7. *Ontario*: Supreme Court of Judicature (Rev. Stat. Ont. 1950; Judicature Act, ch. 190, ivi; Judicature Amendment Act 1951, ch. 40).

8. *Prince Edward*: Supreme Court (Rev. Stat. Pr. Edw., 1951; Judicature Act, ivi, ch. 79).

9. *Quebec*: Court of Queen's (King's) Bench; Superior Court (Rev. Stat. of Quebec, 1941. Courts of Justice Act, ivi, ch. 15; Act 1951, ch. 55).

10. *Saskatchewan*: Court of Appeal; Court of Queen's (King's) Bench (Rev. Stat. of Sask. 1953; Acts, 1951, ch. 27 e ch. 28).

11. *Yukon Territory*: Territorial Court (Rev. Stat. Canada, 1952, Yukon Act, ch. 298, art. 51-71; Yukon Administration of Justice, ivi, ch. 299); i giudici di questa Corte sono *ex officio* giudici della Territorial Court of the Northwest Territories (art. 20, Northwest Territories Act, Rev. Stat. Can. 1952, ch. 33).

A) RESPONSABILITÀ: a) dell'Unione (Union of Canada); b) degli Stati (Provinces of Canada).

La materia della responsabilità verso i terzi, nelle azioni contrattuali ed extracontrattuali (torts), è diversa per l'Unione e per i singoli Stati.

a) *Unione*. — Occorre tener presenti due leggi fondamentali, quella sull'Exchequer Court (Rev. Stat. Can. 1952, ch. 98) e la Crown Liability Act del 14 maggio 1953 (Stat. of Canada, 1952-1953, ch. 30). È noto che il sistema inglese della irresponsabilità dell'Amministrazione (Crown) verso i terzi, specie in materia extracontrattuale (King cannot wrong), venne sovvertito dal Crown Proceedings Act, 1947 (Gran Bretagna), che ammise l'uguaglianza di posizione tra l'Amministrazione ed il privato in tutti i casi ed abolì la procedura preventiva della petition of rights.

1. *La legge sull'Exchequer Court*. — Per la materia in cui l'Amministrazione fosse obbligata a dare beni o ad assolvere obbligazioni, vi è una Court of Exchequer (Exchequer Court Act, Rev. Stat. Can., 1927, ch. 34; rev. Stat. Can. 1952, ch. 98).

Questa fu creata come una Sezione della Corte Suprema del Canada (Supreme and Exchequer Court Act 1875) e poi fu resa autonoma (1887). Seguiamo i Revised Statutes of Canada 1952, ch. 98 (vol. II, p. 2583-2607). La legge è chiamata Exchequer Court Act (art. 1). La Corona (Crown) vi è indicata come Pubblica Amministrazione dell'Unione del Canada (in the right or interest of Canada) (art. 2). La Corte è costituita dal Presidente e da quattro giudici inferiori (puisne judges); questi tutti sono nominati dal Governatore in Consiglio (Governor in Council) mediante apposito decreto (letters patent under the Great Seal) (art. 4, n. 1). Può essere nominato a tale carica un giudice di una corte superiore (nel senso suindicato nella Introduzione) o di una county court di una provincia del Canada od un avvocato (barrister or advocate) che abbia almeno dieci anni di pratica forense con iscrizione all'albo provinciale (art. 5). Non è tollerata altra carica o presso il Governo dell'Unione o presso il governo provinciale (art. 6); è obbligatoria la residenza nella capitale entro un raggio di cinque miglia (art. 7); in casi determinati, il Governatore può nominare supplenti (deputy judge) (art. 8); i giudici possono essere rimossi dal Governatore Generale su richiesta del Senato e della Camera dei Comuni e sono collocati a riposo all'età di 75 anni (art. 9).

È disciplinato l'Ufficio del Registrar of Exchequer Court (art. 12-13); sono disciplinati gli avvocati presso la Corte (art. 14) nonché gli attorneys, solicitors and proctors (speciali funzioni di pubblico ministero e di difesa della Pubblica Amministrazione) (art. 15).

È stabilita la giurisdizione della Exchequer Court (art. 17-30). Di tale giurisdizione si trattano i punti più salienti. La Corte ha giurisdizione esclusiva (exclusive) in prima istanza (original) sulle seguenti materie: su di ogni ricorso contro la Pubblica Amministrazione (Crown) nei casi di espropriazione per pubblica utilità (for property taken for any public purpose), per i danni arrecati alle proprietà per la costruzione di un'opera pubblica, per la morte o per i danni arrecati alla persona e per i danni alla proprietà dipendenti dalla negligenza di un pubblico funzionario (Officer) od impiegato (servant) nell'esercizio delle loro funzioni, anche in certa materia delle Ferrovie (art. 18, n. 1, lett. a-c; f); su di ogni ricorso contro la Pubblica Amministrazione (Crown), derivante da una legge del Canada o da un regolamento adottato dal Governatore in Consiglio (ivi, lett. d); su tutte le controdeduzioni e controrichieste, le richieste di danni liquidi od illiquidi o qualunque domanda da parte dell'Amministrazione (set-off, counter-claim, claim for damages whether liquidated or unliquidated, or other demand whatsoever) (ivi, lett. e); sulle transazioni concernenti il pagamento di somme a carico dell'Amministrazione e da determinare da detta Corte per reciproco accordo (ivi, lett. g) od in ordine al valore di beni mobili ed immobili (ivi, lett. h); su di una elencata materia di crediti dipendenti da trattati (lett. i) e sulle risoluzioni adottate sui ricorsi di prerogativa (prerogative rights: habeas corpus ad subjiciendum, certiorari, prohibi-

tion, mandamus) riferentisi ad ufficiali o truppe delle forze canadesi di marina, dell'esercito o dell'aeronautica che prestino servizio all'estero (lett. j); tali ricorsi di prerogativa vengono diretti al Ministero della Difesa Nazionale e da questo trasmessi con urgenza alla autorità competente (art. 18, n. 3). È inoltre prevista la competenza esclusiva ed in prima istanza in materia di diritti, anche ereditari, a pubbliche terre (public lands) in mancanza di un apposito titolo o su richiesta del Procuratore Generale diretta all'accertamento del titolare (art. 19, n. 1); la Corte decide tali casi come lo richiedano Justice and Equity; sulle decisioni, costitutive del titolo, viene fatta relazione (report) al Governatore (art. 19, n. 2). La Corte possiede competenza altresì in materia di patenti, diritti di autore e di marchi di fabbrica (patents, copyright, trade-marks) (art. 21); è prevista in tale materia la giurisdizione di appello (art. 22, n. 1 e 2) ed è previsto l'ulteriore ricorso alla Corte Suprema (art. 23, n. 2). Su istanza del Procuratore Generale, la Court of Exchequer decide nei casi dubbi sulla destinazione di somme al cui pagamento l'Amministrazione fosse tenuta (art. 24, n. 2). La Corte è competente in tutti i casi in cui la legge dell'Unione od un regolamento del Governatore in Consiglio rimetta la decisione ad Official Arbitrators (art. 25); essa ha giurisdizione in materia di ferrovie interprovinciali, su istanza del Ministero dei Trasporti o, in seguito ad approvazione del Board of Transport Commissioners for Canada, ad istanza di creditori di persone o compagnie insolventi o che abbiano interrotto i lavori ed in altri casi (art. 26 e 27; art. 28). La Corte ha una giurisdizione concorrente (concurrent) di prima istanza nel Canada, fra l'altro, in tutti i casi in cui sia fatta domanda contro un pubblico funzionario per quanto abbia fatto od omesso nell'esecuzione delle sue incombenze (art. 29, lett. c), ed in tutte le azioni di natura civile (at common law or equity) in cui l'Amministrazione sia richiedente (plaintiff; petitioner) (art. 29, lett. d). La Corte è competente poi nei casi in cui la legislatura provinciale ne abbia gradito la giurisdizione per le controversie tra il Canada e la provincia o tra una ed altra provincia; in tali casi è sempre ammesso il ricorso alla Suprema Corte (art. 30, n. 1 e 2).

Per le azioni contro l'Amministrazione, il cui fondamento (cause) trovi origine in una provincia, valgono le stesse limitazioni come per le cause tra privato e privato (art. 31). La Corte non può trattenere il ricorso, già pendente in altra Corte, quando sia stata chiamata una persona che, al tempo del sorgere della obbligazione, agiva in nome dell'Amministrazione (art. 32).

Norme di procedura vengono dettate (art. 33 e seg.). I membri delle forze armate (dal 24 giugno 1938) sono considerati impiegati della Pubblica Amministrazione ai fini della determinazione della responsabilità nei giudizi contro l'Amministrazione (art. 50). Il Ministro delle finanze paga gli interessi del 4 % per le somme su cui la Corte abbia giudicato, a cominciare dal giorno della decisione sino alla data del pagamento (art. 53). Sono previsti e regolati gli appelli alla Corte Suprema contro le

decisioni definitive od interlocutorie pronunciate nelle controversie superiori ai cinquecento dollari (art. 82), salvo (con l'autorizzazione di un giudice della Corte Suprema) che la materia concerna la validità di un atto del Parlamento canadese o provinciale (art. 83) o, interessando la Pubblica Amministrazione, implichi un principio ricorrente per casi il cui valore superi detta somma od, a parere dello Attorney General (facente funzione di Pubblico Ministero e di difensore dell'Amministrazione) implichi un principio di massima (articolo 84). La Corte può adottare norme di procedura che non ostino a limiti preordinati (art. 87). Dette azioni avrebbero dovuto sperimentarsi con il sistema della *petition of right* (art. 36, n. 1).

2. *Il Crown Liability Act del 14 maggio 1953.* — La materia della responsabilità dello Stato ha seguito i mutamenti avvenuti nel sistema inglese con il *Crown Proceeding Act 1947*. L'Amministrazione ha assorbito la responsabilità personale per il danno extracontrattuale. L'art. 3, n. 1, lett. a, del *Crown Liability Act 1953* ch. 30 (Stat. 1952-1953, vol. I, pag. 161) stabilisce che l'Amministrazione Pubblica (Crown) è responsabile per i danni extra-contrattuali (in tort) come se fosse (if it were) una persona privata avente maggiore età (full age) e capacità ad essere obbligata per i danni (tort) arrecati dai dipendenti (by a servant of the Crown); essa è obbligata per ogni violazione della proprietà (lett. b, ivi); è obbligata per i danni arrecati alle persone dai suoi automezzi sulle pubbliche strade (highways) (art. 3, n. 2); trascuriamo qui ciò che si possa riferire ai diritti marittimi per salvataggio navale (civil salvage; ved. *Canada Shipping Act, 1934*) (art. 3, n. 3-5). L'Amministrazione non risponde per i danni arrecati nell'esercizio di un suo potere od autorità (power or authority), in pace od in guerra, in difesa del Canada e per la efficienza delle forze armate (art. 3, n. 4); non è ammesso risarcimento ove sia stata pagata una pensione od altro compenso a carico dell'Esercizio (Consolidated Revenue Fund) (art. 4, n. 1). Resta la responsabilità nel funzionario pubblico dipendente quando l'atto od omissione abbiano dato luogo ad una *action in tort* contro tale dipendente od il suo personale rappresentante (art. 4, n. 2). L'*Exchequer Court of Canada* ha giurisdizione esclusiva ed originale in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione (art. 7).

La competenza per la domanda (claim) di somme che non eccedano i mille dollari per danni alla persona od alla proprietà derivati dalla negligenza del pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni spetta alla Corte provinciale, contro le cui decisioni è ammesso appello come nei giudizi tra privati (art. 8, n. 2). Le controdeduzioni dell'Amministrazione non alterano la competenza (articolo 9, n. 1) ma, in tal caso, su richiesta delle parti; un giudice della « *Exchequer Court* » può ordinare il trasferimento del giudizio provinciale a tale Corte (art. 9, n. 2). Tale avocazione può essere direttamente ordinata quando: a) sia in questione la validità di una legge del Parlamento del Canada o di legislatura provinciale o di un regolamento;

b) si tratti di materia che leda diritti delle parti per l'avvenire; c) il giudizio sulla stessa materia penda presso l'*Exchequer Court*; d) vi siano motivi che rendano opportuno il trasferimento (art. 9, n. 3). Per tale parte, dev'essere data comunicazione, con ogni dettaglio occorrente, al *Deputy Attorney General of Canada*, salvo controproposte di questi, del ricorso avanzato (art. 10, n. 1); occorre il permesso della Corte giudicante (leave of the Court), che lo può consentire soltanto dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla comunicazione del ricorso al *Deputy Attorney General of Canada* (art. 12). Il sistema della *petition of right*, che già vigeva in Inghilterra prima del *Crown Proceedings Act del 1947* e ch'era previsto dall'articolo 36, n. 1, dell'*Exchequer Court Act, Stat. 1952* ch. 98, non era più necessario, salvo le limitazioni del « leave » della Corte provinciale adita e delle comunicazioni da fare al *Deputy Attorney General*. Per le ritenute da fare al pubblico dipendente per le responsabilità di costui verso l'Amministrazione, il *Treasury Board* autorizza il Ministero delle Finanze (*Financial Administration Act 1951*, articolo 95 e seg. ved. art. 89 e seg. per *civil liability and offences*; *Rev. Stat. of Canada 1952*, ch. 116).

b) *Province (Provinces).* — Per l'esposizione del sistema inglese si rinvia alla trattazione di Gran Bretagna. Ved. voce *Crown*, in « *Dizionario Universale della Finanza Pubblica* », Istit. Poligr. Stato, Roma, 1956, I, pag. 215. Fra i privilegi di cui la Corona godeva rientrava l'immunità dalla responsabilità amministrativa per i danni extracontrattuali (liability for damages for tort), arrecati ai terzi dai suoi dipendenti (Crown servants); occorre una « *petition of right* » e veniva concesso un « *royal fiat* » (*Petition of Right Act, 1860*, ch. 34). Il *Crown Proceedings Act 1947* pose fine alla procedura della *petition* e del *fiat* (ved. anche *Crown Proceedings Act 1947*, *Commencement Order 1947*, numero 2527). Nell'Unione del Canada il *Crown Liability Act 1953*, ch. 30 ha introdotto la responsabilità dell'Amministrazione in torts ed ha abolito la procedura della *petition of right* e del *fiat*. Nelle *Provinces* il vecchio sistema inglese non ancora è stato del tutto abolito ed in alcune di esse vige ancora.

Si espone qui il sistema provinciale. Nella provincia di *Quebec* la voce « *tort* » significa delitto o quasi delitto (art. 2, *Crown Liability Act, 1953*); in tale provincia è restato il sistema giuridico francese, accoppiato al sistema inglese.

1) *Alberta*: *Supreme Court* (*Rev. Stat. Alberta, 1942*, ch. 129); *district courts* (ivi, ch. 121). Ved. *The Public Authorities Protection Act* (ivi, ch. 138). Si può chiedere, mediante la *petition of right* (ch. 107, art. 3), decisa dal *Lieutenant Governor in Council* (art. 4, n. 1), il *fiat* per ogni *relief* (ricorso) (art. 2, lett. c).

2) *British Columbia*: *Court of Appeal* (*Rev. Stat. Brit. Col. 1948*, ch. 74) per gli appelli contro i giudizi (ch. 74, art. 6) della *Supreme Court* della Provincia (ch. 73). Ved. *Public Officer's Security Act* (ch. 276); *Civil Service Act* (ch. 51). Si può chiedere, con la *petition of right* (*Crown Procedure Act, Rev. Stat. 1948*, ch. 86, art. 3) decisa dal *Lieutenant Governor* (ivi, art. 4), il *fiat* per avan-

zare relief (ricorso) di ogni genere contro l'Amministrazione; la parola relief è usata per le restituzioni e per i danni od altrimenti (or otherwise) (art. 2).

3) *Manitoba*: Court of Appeal (Rev. Stat. Man. 1940, ch. 40); Court of Queen's Bench (ivi, ch. 34). Ved. Civil Service Act 1951, ch. 7; Stat. Manitoba 1948, ch. 11; Rev. Stat. Man. 1940, ch. 34). Si può ricorrere contro l'Amministrazione (considerata come ogni altra persona privata) (Proceedings against the Crown Act, 30 marzo 1951, Stat. 1951); non occorre il fiat del Lieutenant-Governor (art. 4); sono confermate le esclusioni già esistenti nel resto (art. 3). Ved. Real Property Act (Rev. Stat. 1940, ch. 178); Registry Act (Rev. Stat. 1940, ch. 179); Succession Duty Act (Rev. Stat. 1940, ch. 201); Income Taxation Act (Rev. Stat. 1940, ch. 209); The Manitoba Corporation Income Tax Act. 1949.

4) *New Brunswick*: Supreme Court (Rev. Stat. New. Br. 1952, ch. 120). Non ho trovato la procedura della petition of right; ved. The Crown as litigant, in Canadian Bar Review, 1936, p. 607.

5) *Newfoundland*: Supreme Court (Cons. St., Third Series, ch. 83); le District Courts sono state soppresse (District Court Act 1949, n. 96). Non si conosce legge alcuna sulla petition of right.

6) *Nova Scotia*: Supreme Court (Nova Scotia Stat. 1919, ch. 32; Stat. 1924, ch. 55); County Courts (Stat. N.S., 1945, ch. 5). Si può ricorrere alle corti contro l'Amministrazione (His Majesty the King in the right of the Province of Nova Scotia) per i contratti e per i torts (Proceedings against the Crown Act del 7 aprile 1951; N. S. Laws 1951, ch. 8, art. 4); l'Amministrazione a tale effetto è considerata come una persona privata (ivi, art. 5); è abolita la procedura della petition of right (ivi, art. 25, n. 1). Ved. Civil Service Act (1935), ch. 8; 1938, ch. 53; 1949, ch. 40; 1950, ch. 38) e e Public Officers' Security Act (1939 ch. 13; 1941, ch. 53). Vi sono procedure speciali (The Workmen's Compensation Act 1938, ch. 3; the Succession Duty Act 1945, ch. 7 e 1946 ch. 53; the Nova Scotia Corporation Income Tax Acts 1947 e 1949; Expropriation Act 1948, ch. 19).

7) *Ontario*: Supreme Court (Rev. Stat. Ontario 1950, ch. 190); County and District Courts (Rev. Stat. Ont. 1950, ch. 75). L'Amministrazione è responsabile anche per i torts (Proceedings against the Crown Act 10 aprile 1952, ch. 78, art. 5, n. 1) come ogni altra persona; la petition of right è abolita (art. 26, n. 2). Ved. Petition of right Act 1872, Rev. Stat. Ontario 1877, ch. 59. Ved. Highway Improvement Act (Rev. Stat. Ont. 1937, ch. 56, art. 75). Ved. Ontario Rules and Practice (Rules 738-750). Ved. Public Service Act (Rev. Stat. 1950, ch. 317; Stat. 1952, ch. 88).

8) *Prince Edward Island*: Supreme Court (Rev. Stat. 1951, ch. 79); County Courts (ch. 35). Non mi risulta la procedura della petition of right. Ved. The Crown as Litigant, in Canadian Bar Review, 1936, p. 611. Ved. F. Mackinson, The Government of Princes Edward Island, Toronto, 1951.

9) *Quebec*: Court of Queen's Bench (Quebec Courts of Justice Act Rev. Stat. 1941, ch. 15). Superior Court: questa nel District of Quebec,

esercita una giurisdizione esclusiva in prima istanza nelle materie di petition of right (Code proc. civ. sect. III, art. 48 et suiv.). Chiunque voglia esercitare un'azione contro l'Amministrazione, sia per revindica di beni mobili od immobili, o per pagamento di denaro in conseguenza di un contratto o di danni od altrimenti può domandare una pétition de droit à Sa Majesté (art. 1011, Code Proc. Civ.).

10) *Saskatchewan*: Court of Appeal (Rev. Stat. 1953, ch. 66); Court of Queen's Bench (ch. 34); County Courts (ch. 42). La petition of right (Petition of Right Act, Rev. Stat. 1930, ch. 61) è abolita (Proceedings against the Crown Act 24 marzo 1952, ch. 35); si ammette la responsabilità della Amministrazione anche per i torts (art. 5 ivi); l'Amministrazione è responsabile come ogni altra persona (art. 5).

11) per *Yukon Territory* e *Northwest Territories*, ved. il Crown Liability Act (federale) 14 maggio 1953, ch. 30, art. 2, lett. c. Ved. Yukon Act, Rev. Stat. Canada, 1952, ch. 298; Yukon Administration of Justice Act, ch. 299, ivi; Northwest Territories Act, ch. 331, ivi; Northwest Terr. Power Commission Act, ch. 196, ivi).

B) DIFESA DELLO STATO.

Il sistema funzionale dello Attorney General nell'Unione e nelle Provincie, è quello stesso inglese, lo Attorney General è un Officer of the Crown; la Corona è presente nelle proprie corti per la difesa dei suoi interessi a mezzo dello His Majesty's Attorney General (The King sues by his Attorney; the Attorney sues for the King); lo Attorney General rappresenta la Corona in ogni materia in cui sono in questione diritti aventi carattere pubblico (in all matters in which rights of a public character come into question). In Inghilterra abbiamo già detto per l'Australia in questa Rivista, lo Attorney General è sostituito (per assenza o malattia) dal Solicitor General; lo Attorney General ed il Solicitor General sono (assieme al Lord Advocate per la Scozia ed il Solicitor General per la Scozia) «law officers» (carica politica) facenti parte del Governo, ma non sono Ministri di Gabinetto nè Ministri non in Gabinetto. Essi sono nominati dalla Corona a far parte del Governo su raccomandazione del Primo Ministro. Nel Commonwealth of Australia invece lo Attorney General fa parte del Gabinetto ed il Solicitor General è un semplice funzionario (civil servant); negli Stati la posizione varia di poco, come vedremo.

Occorre ricordare, per quanto andremo esponendo, che in Inghilterra operano in difesa dell'Amministrazione, «Solicitors to public departments» (per alcuni Ministeri) (Attorneys and Solicitors Act, 1874), un «Treasury Solicitor» (Treasury Solicitor Act, 1876); vi è poi, per le procedure criminali, un Director of Public Prosecutions (Prosecution of Offences Act, 1908), che opera sotto le direttive dello Attorney General (ved. Prosecution of Offences Regulations 1946, n. 1467); nelle cause dell'Ammiragliato ed in quelle matrimoniali e testamentarie la Corona è rappresentata da un Queen's (King's) Proctor (carica tenuta dal Trea-

sury Solicitor) (usi e Matrimonial Causes Act, 1950).

Di fronte al ceppo giuridico originario vedremo la situazione dell'Unione del Canada e delle Province.

a) *Unione.* — Abbiamo anzitutto presente il Department of Justice Act (Rev. Stat. 1952, ch. 71). Vi è un Ministero (Department) del Governo del Canada, chiamato Department of Justice, presieduto dal Minister of Justice of Canada; questi è nominato con decreto under the Great Seal of Canada (art. 2, n. 1). Il Ministro di Giustizia è ex officio Procuratore Generale di Sua Maestà per il Canada (Her Majesty's Attorney General of Canada) esso conserva la carica sino a piacimento di Sua Maestà (during pleasure); esso ha l'amministrazione (management) e la direzione del Ministero di Giustizia (art. 2, n. 2). Il Governatore in Consiglio può peraltro nominare un funzionario (officer) chiamato Deputy Minister of Justice (Vice Ministro della Giustizia), che avrà la carica altresì sino al piacimento (art. 3, n. 1).

Il Vice Ministro della Giustizia è ex officio il Vice Procuratore Generale (Deputy Attorney General) (art. 3, n. 2). Sono nominati altri funzionari ed impiegati (clerks and servants) secondo le esigenze richieste dall'appropriato svolgimento degli affari del Ministero di Giustizia secondo apposita legge (art. 3, n. 3; ved. per il Civil Service, Rev. St. 1952, ch. 48). Il Ministro di giustizia ha le seguenti attribuzioni: a) è l'organo ufficiale di consulenza legale del Governatore Generale ed il membro legale dello Her Majesty's Privy Council for Canada (art. 4, lett. a). Il Governatore Generale è infatti assistito da un Queen's (King's) Privy Council for Canada a norma dell'art. 11 del British North America Act 1867; b) vigila affinché l'Amministrazione pubblica si conduca in conformità con la legge (art. 4, lett. b); c) possiede la soprintendenza di tutte le materie connesse con l'amministrazione della giustizia nel Canada, escluse quelle che rientrano nella giurisdizione delle province (art. 4, lett. c); d) è organo consultivo (advise upon) sugli atti legislativi e sulle procedure di ciascuna legislatura provinciale ed in genere esprime il parere all'Amministrazione (Crown) su tutte le materie legali ad esso riferite dall'Amministrazione stessa (art. 4, lett. d); e) ha la soprintendenza sui penitenziari e sul sistema carcerario del Canada (art. 4, lett. e); f) è in genere incaricato di tutte le altre attribuzioni che il Governatore in Consiglio creda eventualmente di conferire ad esso in qualità di Ministro della Giustizia (art. 4, lett. f).

All'Attorney General of Canada sono affidati tutti i poteri e sono assegnati tutti gli obblighi che sono attribuiti all'Ufficio dello Attorney General d'Inghilterra (Attorney General of England) sia per legge e sia per gli usi legali (usage), e cioè in quanto tali poteri ed obblighi siano applicabili al Canada; appartengono ad esso inoltre i poteri e gli obblighi che, in base alle leggi delle province appartengono all'Ufficio dello Attorney General di ciascuna provincia all'epoca in cui entrò in vigore il British North America Act 1867 in quanto le leggi e le norme di detto Act siano messe in esecuzione ed attuate dal Governo del Canada (art. 5,

lett. a). L'Attorney General è organo consultivo dei singoli ministri del Governo su tutte le materie legali connesse con i rispettivi ministeri (art. 5, lett. b). Esso è incaricato del perfezionamento (settlement) e dell'approvazione di tutti gli atti (instruments) adottati sotto il Gran Sigillo del Canada (Under the Great Seal of Canada (art. 5, lett. c). Esso è competente per la istruzione (have the regulation) e la condotta (conduct) di ogni controversia legale (litigation) in favore o contro (for or against) la Pubblica Amministrazione (Crown) in generale od in particolare entro i limiti di competenza dell'Unione (art. 5, lett. d). È incaricato infine di tutti gli altri compiti che fossero eventualmente assegnati dal Governatore in Consiglio al Procuratore Generale del Canada (articolo 5, lett. e).

Il Codice penale del giugno 1954 (Criminal Law) emanato dal Parlamento dell'Unione ai sensi dell'art. 91, n. 27, del British North America Act 1867 e che ha vigore in tutte le Province con le limitazioni contenute nel Northwest Territories Act e nello Yukon Act (art. 6) si riporta, quando parla di Attorney General, al Procuratore Generale (Attorney General or Solicitor General) della Provincia in cui si debbano applicare le norme del detto Codice; per i Northwest Territories e per lo Yukon Territory il Codice intende riferirsi al Procuratore Generale del Canada (art. 2, n. 2). Non c'intratteremo sulla competenza assegnata da detto Codice allo Attorney General.

Si tenga presente che, in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione del Canada (Unione) e per la competenza delle Corti provinciali (contenuta entro i 500 dollari) è possibile avanzare appello dalla Corte provinciale alla Court of Exchequer su certificazione scritta da parte dello Attorney General of Canada che la decisione appellata rivesta una « general public importance » (art. 84, n. 1, lett. b, Exchequer Court Act, Rev. Stat. 1952, ch. 98). Per la materia riservata alla competenza delle Corti provinciali valgono alcune norme speciali, per convenire la Pubblica Amministrazione dell'Unione, contenute negli art. 10-14 del Crown Liability Act; la difesa della detta Amministrazione è assunta dall'Attorney General of Canada; tale difesa si estende anche ad una « agency of the Crown » allorchè l'abbia prevista una apposita legge (ivi, art. 10, n. 2); sono disciplinate le notificazioni da fare al Deputy Attorney General of Canada (art. 21); per le « Agencies of the Crown », ved. art. 23, ivi; per i giudizi dinanzi all'Exchequer Court, per la responsabilità della Pubblica Amministrazione, è indispensabile, in materia di risarcimento per danni alle cose, notificare, entro sette giorni dal verificarsi del danno (after the claim arose), il danno stesso e le relative cause, al Deputy Attorney General of Canada (ivi, art. 4, n. 4); non è valida l'azione quando alla stessa notifica, per la materia di danni alle cose, non si sia proceduto nei confronti del funzionario (del Ministero o dell'Agency) che abbia avuto la disponibilità (administering the propriety; in control or charge of the property) del bene danneggiato (ivi); in caso di morte della persona danneggiata, tale notifica

non impedisce l'azione (bar to proceedings) ove la Corte ritenga che non ne sia stata danneggiata la difesa dell'Amministrazione, salvo casi appositamente determinati (dovuti a neviccate od al ghiaccio) (art. 4, n. 5). Fuori di tali limitazioni, non sono più in vigore le norme del Petition of Right Act (ch. 210, Rev. Stat., 1952), salvo che per il risarcimento di quanto si abbia operato in favore di navi od aerei canadesi: in tale caso la petition of right si rende indispensabile (art. 25, n. 3, lett. b), Crown Liability Act, 1953).

Norme che possono riguardare il Department of Justice, e quindi l'Attorney General of Canada, troviamo negli Acts, riferentisi al Treachery Act 1940 ch. 43, al Crown Liability Act (ch. 530, Stat. of Can. 1952-1953), al Criminal Code (Stat. of Can. 1953-54) nonché nei seguenti capitoli (chapters) del Rev. Stat. 1952, riferentisi alla materia a fianco indicata: Bankruptcy (ch. 14), Department of Justice (ch. 71), Exchequer Court (ch. 98), Expropriation (art. 106), Farmers' Creditors Arrangement (ch. 111), Financial Administration (ch. 116), Fugitive Offenders (ch. 127), Identification of Criminals (ch. 144), Inquiries (ch. 154), Interpretation (ch. 158), Judges (ch. 159), Juvenile delinquents (ch. 160), Official Secrets (ch. 198), Penitentiary (ch. 206), Petition of Right (ch. 210), Prisons and Reformatories (ch. 217, 333), Royal Canadian Mounted Police (ch. 241), Solicitor General (ch. 253), Supreme Court (ch. 259, 335), Ticket of Leave (ch. 264), Yukon Administration of Justice (ch. 299), Canada Evidence (ch. 307), Combines investigation (ch. 314), Extradition (ch. 322).

b) *Province*. — Ci limiteremo alla sperimentazione per Ontario e Quebec, che possono servire di esempio. Per Ontario è in vigore il Crown Attorneys Act 1949 (Stat. of Ontario 1949, ch. 21; Rev. Stat. of Ontario, 1950, ch. 81); il Lieutenant Governor in Council nomina un Crown Attorney per ogni contea e per ogni distretto giudiziario provvisorio (art. 1) nonché assistant Crown attorneys (sostituti procuratori) (art. 2); sono nominati soltanto gli avvocati del foro di Ontario (art. 3); sono stabilite le attribuzioni del Crown Attorney; questi collabora alla locale amministrazione della giustizia; ha carattere inquisitivo ed istruttorio

ed altre funzioni di ordine penale in cui la sua presenza si renda indispensabile, e rappresenta la Pubblica Amministrazione; esso ha tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi di Ontario (art. 10, Stat. 1949, ch. 21). Per Quebec è in vigore l'Attorney General's Department Act (Rev. Stat. of Quebec, 1941, ch. 46). L'Attorney General o Procureur Général è il legale consulente del Luogotenente Governatore e membro legale dello Executive Council of the Province of Quebec (art. 3); esso vigila sulla legale condotta della Pubblica Amministrazione ed esercita una sovrintendenza generale sull'amministrazione della giustizia nella Provincia (art. 4); esso fra l'altro è organo consultivo e rappresenta l'Amministrazione nei giudizi (art. 5); un Deputy Attorney General può sostituire l'Attorney General dinanzi alle Corti (art. 7). L'Attorney General fa parte del Consiglio Esecutivo (ministri) in Newfoundland (Attorney General), in Prince Island (Premier, Attorney and Advocate General, and President of the Executive Council), in Nova Scotia (Attorney General, Minister of Municipal Affairs), New Brunswick (Attorney General), Manitoba (Attorney General), Saskatchewan (Attorney General), Alberta (Premier, Minister of Mines and Minerals, Attorney General), British Columbia (Attorney General). Per Yukon Territory e per Northwest Territories vale il Procuratore Generale del Canada (art. 2, n. 2, Criminal Law, 26 giugno 1954).

BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE

- S. SICA: *Dizionario Universale della Finanza Pubblica*, 4 vol., Ist. Poligr. Stato, Roma, 1956: ved. voci di rinvio nella voce generale del Canada, ed Administrative Justice in Canada; ved. bibliografia in vol. IV, pagina 451-53.
- D. PARK JAMIESON: *Proceedings by and against the Crown in Canada*, p. 373 e seg., in «Canad. Bar Review», febbraio 1948.
- F. R. SCOTT: *Administrative Law: 1923-1947*, in «Canad. Bar Review», gennaio 1948, p. 268 e seg.. Ved. in generale «Halsbury's Laws of England», 3 ed., vol. 7, London, Butterworth, 1954, voce Constitutional Law, p. 385 e seg., ved. bibl. in «Statesman's Year-book», 1956, London, Macmillan, 1956.

